SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 maggio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 maggio 1989, n. 198.

Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie. Pag. 4

DECRETO-LEGGE 29 maggio 1989, n. 199.

Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale . . . . . . Pag. 5

DECRETO-LEGGE 29 maggio 1989, n. 200.

Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di coltura non allibrate in catasto . . . . . . Pag. 10

DECRETO-LEGGE 29 maggio 1989, n. 201.

Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi. Pag. 14

DECRETO-LEGGE 29 maggio 1989, n. 202.

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile . . . . . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988, n. 584.

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Roma . . . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988, n. 585.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Settimo Torinese . . . . . . Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988, n. 586.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Cernusco sul Naviglio . . . . . . Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova . . . . Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova . . . . Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 1989.

Rideterminazione del livello retributivo spettante al direttore generale dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio . . . . Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 1989.

Rideterminazione del livello retributivo spettante al direttore generale dell'Istituto nazionale di geofisica . . . . . . Pag. 37

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 23 maggio 1989.

Autorizzazione ad esperire misure cautelari su beni dello Stato libico in Italia . . . . Pag. 38

DECRETO 9 maggio 1989.

Criteri e modalità di deduzione, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione per le industrie estrattive di minerali metalliferi e non metalliferi. Pag. 39

Ministero del turismo e dello spettacolo

DECRETO 8 maggio 1989.

Determinazione, per l'anno 1989, dell'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie . Pag. 39

Ministero dell'ambiente

DECRETO 8 maggio 1989.

Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione . . . . . Pag. 40

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 19 maggio 1989.

Proroga della gestione provvisoria del servizio di informatica presso il Dipartimento della protezione civile. (Ordinanza n. 1721/FPC) . . . . Pag. 53

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

CIRCOLARE 18 maggio 1989, n. A/604900.

Accordo italo-jugoslavo del 31 marzo 1955, modificato dallo scambio di note del 10 febbraio 1978, relativo agli scambi locali tra le zone limitrofe di Gorizia, Udine, da una parte, e di Sesana-Nuova Gorizia-Tolmino, dall'altra . . . . Pag. 54

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Mancata conversione del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111, recante: «Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale» . . . . Pag. 54

Mancata conversione del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante: «Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto» . . . . Pag. 54

Mancata conversione del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113, recante: «Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi» . . . . Pag. 54

Mancata conversione del decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114, recante: «Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470» . . . . Pag. 54

Ministero dell'interno: 83° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo . . . . Pag. 55

Ministero della difesa: Perdita di distinzioni onorifiche. Pag. 61

Ministero della sanità:

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare un legato . . . . . . Pag. 61

Autorizzazione all'Associazione per la promozione delle ricerche neurologiche, in Milano, ad accettare una eredità. Pag. 61

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una eredità . . . . . Pag. 61

Regione Sardegna: Adeguamento delle etichette dell'acqua minerale «S. Lucia» ed autorizzazione alla vendita della stessa in bottiglie in vetro del contenuto di cl 45 e cl 90 ed in contenitori Tetra Brix Aseptic del contenuto di litri 1. Pag. 62

Prefettura di Gorizia: Restituzione di cognome nella forma originaria . . . . Pag. 62

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40:

Montedison, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «Montedison 13,50% - 1978/1991» sorteggiate il 2 maggio 1989.

R.T.F. - Rodolfo Tettamanti & Figli, società per azioni, in Lurate Caccivio: Estrazione di obbligazioni.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni «IRI 1985/2000 a tasso indicizzato» sorteggiate il 26 aprile 1989.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 1989.

Difa immobiliare, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 5 maggio 1989.

Suncan, società per azioni, in Castelvetro Piacentino (Piacenza): Estrazione di obbligazioni.

Tosimobili, società per azioni, in Rovigo: Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1989.

Frati Luigi, società per azioni, in Pomponesco: Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1989.

Comital, società per azioni, in Modena: Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1989.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):

Obbligazioni «8% - 1974/1994 - 4ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 5 aprile 1989.

Obbligazioni «10% - 1977/1997 - 6ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 5 aprile 1989.

Obbligazioni «9% - 1975/1995 - 5ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 5 aprile 1989.

Obbligazioni «6% - 1969/1989 - 2ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 5 aprile 1989.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario: Obbligazioni «Fondiarie a tasso variabile» sorteggiate il 27 aprile 1989.

Rettifiche

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale: Errata-corrige agli avvisi S-14392, S-14386 e S-14391 pubblicati nel supplemento straordinario (Bollettino Estrazioni n. 73) alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 19 novembre 1988.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 maggio 1989, n. 198.

Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le udienze dinanzi alle commissioni tributarie sono pubbliche. Per la loro disciplina si applicano gli articoli 127, 128, 129 e 130 del codice di procedura civile.

2. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, le parole: «e dell'articolo 128» sono soppresse.

3. L'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è soppresso.

4. Resta ferma la validità degli atti compiuti in tutti i gradi della giurisdizione tributaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 127, 128, 129 e 130 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 127 *(Direzione dell'udienza).* — L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

Art. 128 *(Udienza pubblica).* — L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

Art. 129 *(Doveri di chi interviene o assiste all'udienza).* — Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

Art. 130 *(Redazione del processo verbale).* — Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte».

— Il testo del primo comma dell'art. 39 *(Norma di rinvio)* del D.P.R. n. 636/1972 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente decreto e delle leggi che disciplinano le singole imposte, le norme contenute nel libro I del codice di procedura civile, con esclusione degli articoli da 61 a 67, dell'art. 68, primo e secondo comma, degli articoli da 90 a 97».

— L'ultimo comma dell'art. 27 del citato D.P.R. n. 636/1972 non ammetteva la discussione orale nel procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 781):

Presentato dal sen. MANCINO ed altri il 19 gennaio 1988.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 6 aprile 1988, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 6 luglio 1988.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 29 settembre 1988.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 5 ottobre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3253):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 26 ottobre 1988, con parere della commissione I.

Esaminato dalla VI commissione il 16 febbraio 1989 e approvato, con modificazioni, l'8 marzo 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 781-*B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 14 marzo 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 5, 6 aprile 1989 e approvato il 10 maggio 1989.

89G0254

DECRETO-LEGGE 29 maggio 1989, n. 199.

Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi finalizzati alla modifica di taluni aspetti strutturali del Servizio sanitario nazionale, nonchè di fissare nuove quote di partecipazione a carico degli assistiti per le spese di assistenza specialistica, ospedaliera e farmaceutica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Fondo sanitario interregionale

1. Il fondo sanitario nazionale è trasformato in fondo sanitario interregionale. Esso è ripartito entro il 30 novembre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge di bilancio per l'esercizio successivo, nonché sulla base di indicazioni del CIPE, da una apposita commissione costituita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, formata da sette rappresentanti delle regioni e province autonome, a rotazione, da due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri della sanità e del tesoro e da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica. La commissione dura in carica tre anni ed elegge il proprio presidente tra i rappresentanti delle regioni.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato, per la parte corrente, dal gettito dei contributi di malattia al lordo delle quote eventualmente fiscalizzate; da stanziamenti integrativi a carico del bilancio dello Stato determinati per ciascun triennio dalla legge finanziaria e successive modificazioni, anche per assicurare l'assistenza agli indigenti, le funzioni di igiene pubblica, prevenzione collettiva e sanità pubblica veterinaria, e gli obiettivi del piano sanitario nazionale, nonché da ogni altra entrata ad esso destinata. Per la parte in conto capitale il fondo è alimentato da stanziamenti annuali a carico del bilancio dello Stato.

3. La commissione prevista dal comma 1, con deliberazione da adottare entro il mese di novembre di ciascun anno, provvede a ripartire tra le regioni e le province autonome il 95 per cento dell'ammontare complessivo del fondo sanitario interregionale di parte corrente, quale risulta determinato in applicazione del comma 2, al netto delle quote indicate al comma 4. La ripartizione è effettuata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici predeterminati dalla stessa commissione, su proposta del Ministro della sanità, e preordinati al progressivo conseguimento di livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, con riferimento ai seguenti elementi:

a) struttura della popolazione per classi di età e sesso;

b) indicatori epidemiologici di bisogno sanitario;

c) mobilità sanitaria interregionale, per tipologia delle prestazioni ed assistenza ai cittadini stranieri;

d) standard nazionali di organizzazione e di attività con riguardo alla gradualità dei processi di riequilibrio;

e) esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini;

f) reddito medio regionale.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3, la commissione, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, individua i finanziamenti occorrenti per l'esercizio delle funzioni di ricerca svolte dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per gli istituti zooprofilattici sperimentali, nonché per la realizzazione di programmi speciali di interesse e rilievo nazionali e provvede al trasferimento dei relativi importi al Ministero della sanità. Con la medesima deliberazione è individuato il finanziamento da assegnare alla Croce rossa italiana per le proprie attività istituzionali e quello da destinare ad iniziative previste da leggi nazionali.

5. Con la deliberazione di cui al comma 3, la commissione provvede altresì alla ripartizione alle regioni ed alle province autonome dell'ammontare complessivo del fondo in conto capitale. La ripartizione è adottata su proposta del Ministro della sanità con riferimento ai seguenti elementi:

a) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari sanitarie;

b) consistenza, stato di conservazione e livello tecnologico degli impianti e delle dotazioni strumentali.

6. Entro il mese di giugno di ciascun anno, la commissione del fondo sanitario interregionale, su proposta del Ministro della sanità, delibera la ripartizione della restante quota del 5 per cento del fondo di parte corrente per far fronte ad eventuali fabbisogni particolari ed imprevisti o, in assenza di questi, secondo i criteri deliberati ai sensi del comma 3.

7. Le deliberazioni previste dai commi 3, 4, 5 e 6 sono rese esecutive con decreto del Ministro della sanità.

8. Le quote del fondo sanitario interregionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono nel fondo comune regionale come parte indistinta e concorrono a comporre il bilancio regionale di cui fanno parte integrante ma non concorrono ai fini

della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio. Il bilancio consuntivo della regione e della provincia autonoma deve recare in allegato il riepilogo delle spese sostenute per le attività sanitarie e per quelle sociali a rilievo sanitario svolte dall'insieme dei soggetti costituenti il servizio sanitario regionale, ovvero per le funzioni svolte direttamente dalla regione o dalla provincia autonoma in nome e per conto degli anzidetti soggetti. Nulla è innovato per quanto concerne la rendicontazione trimestrale di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Le maggiori spese di gestione derivanti da prestazioni e servizi eccedenti quelli uniformemente garantiti sul territorio nazionale a norma degli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono finanziate dalle regioni e dalle province autonome con utilizzo di proprie risorse.

10. Le regioni e le province autonome che conseguono eventuali disavanzi nella gestione dei servizi previsti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono alla relativa copertura con proprie risorse.

11. Il finanziamento delle unità sanitarie locali e degli altri soggetti interessati per lo svolgimento delle funzioni di competenza del servizio sanitario regionale è effettuato sulla base di criteri ispirati a quelli di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. Copia dei provvedimenti regionali di finanziamento è inviata al Ministero della sanità.

12. Le somme assegnate a ciascuno dei soggetti di cui al comma 11 sono trasferite agli stessi a cura della competente regione o provincia autonoma all'inizio di ciascun trimestre, con accreditamento sulle contabilità speciali rispettivamente intrattenute o da istituire ai sensi dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente.

13. Gli eventuali avanzi annuali possono essere destinati, dalle singole unità sanitarie locali e dagli altri soggetti interessati che li hanno realizzati, all'acquisto di attrezzature e al finanziamento di attività connesse ad iniziative nazionali o regionali di ricerca scientifica e tecnologica multicentrica.

14. Le unità sanitarie locali e gli altri soggetti interessati utilizzano con contabilità separata, per il potenziamento delle strutture, i proventi dei servizi resi a pagamento e gli utili derivanti dalla utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare e dalla loro eventuale cessione.

15. Il bilancio delle regioni e delle province autonome indica l'assegnazione funzionale delle risorse destinate alla tutela della salute dei cittadini e contiene, in allegato al conto consuntivo, il riepilogo dei bilanci delle aziende costituenti il servizio sanitario regionale.

16. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ferma rimanendo la rendicontazione trimestrale di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come integrato dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, si indica alle regioni ed alle province autonome il quadro dei criteri per adottare norme di contabilità atte ad individuare e responsabilizzare i centri di spesa delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere.

17. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, nelle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere sono introdotte tecniche di analisi di produttività, dei costi e dei benefici, nonché procedure di controllo di gestione.

18. È soppresso il fondo sanitario nazionale istituito con l'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come da ultimo modificato dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595. Il Ministero del tesoro ed il Ministero del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, provvedono alla definizione della partita sospesa in conto gestione e residui del fondo sanitario nazionale sino al loro esaurimento. Sul fondo sanitario interregionale non potranno gravare gli oneri relativi agli esercizi precedenti a quello di attivazione del fondo stesso.

19. Restano in vigore fino al 31 dicembre 1989 le modalità di riparto del fondo previste dalle norme vigenti.

Art. 2.

Riordinamento delle unità sanitarie locali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con legge regionale o provinciale, nel rispetto dei principi di seguito indicati, sono disciplinati:

a) la istituzione di un apposito organismo con il compito di provvedere alla ripartizione delle risorse alle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, nonché alla gestione e agli atti preparatori di alienazione e di trasferimento alle aziende, di cui al presente articolo e all'articolo 3, del patrimonio immobiliare regionale, esercitando funzioni di direzione tecnica, di vigilanza e di controllo di gestione, con il compito altresì di consolidare i bilanci a livello regionale;

b) la delimitazione delle unità sanitarie locali secondo ambiti territoriali individuati in base a gruppi di popolazione compresi tra 200.000 e 400.000 abitanti. Nelle province con popolazione inferiore a 200.000 abitanti la unità sanitaria locale coincide con l'ambito provinciale. Nei comuni con popolazione superiore a

500.000 abitanti l'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale è determinato dal comune anche in deroga al limite massimo precedentemente indicato. Sono fatte salve le unità sanitarie locali che coincidano con comunità montane. In condizioni territoriali particolari, previo parere del Consiglio sanitario nazionale, è consentita la delimitazione di unità sanitaria locale secondo ambiti con popolazione inferiore a 200.000 abitanti e, comunque, non inferiore a 150.000;

c) l'attribuzione alle unità sanitarie locali della natura di azienda di servizi con personalità giuridica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

d) la individuazione degli organi delle unità sanitarie locali, costituiti dal consiglio di amministrazione, dal presidente, dal direttore generale e dal collegio dei revisori;

e) la previsione dell'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e ospedaliere quando si registrino disavanzi di bilancio, gravi disservizi o situazioni di dissesto economico-finanziario;

f) i criteri per il trasferimento e l'accollo dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle unità sanitarie locali preesistenti che vengono accorpate ai sensi della lettera *b)*. Le leggi regionali e delle province autonome indicano l'unità sanitaria locale di nuova costituzione o l'azienda ospedaliera alla quale sono imputati i rapporti giuridici già in atto, sulla base dei servizi ad esse attribuiti. Per i rapporti e per le forniture di cui non sia agevole la divisione, il provvedimento regionale o provinciale indica l'unità sanitaria locale alla quale essi sono formalmente imputati e le eventuali forme di compensazione da parte delle altre unità sanitarie locali o aziende ospedaliere interessate.

2. La legge regionale o della provincia autonoma stabilisce, inoltre, la composizione del consiglio di amministrazione, fino ad un massimo di nove membri e per la durata di cinque anni, la determinazione dell'indennità di carica e dei permessi per il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione, entro i limiti previsti per i presidenti ed i membri dei consigli di amministrazione di aziende municipalizzate. I presidenti ed i membri dei consigli di amministrazione delle aziende unità sanitarie locali sono nominati dai consigli comunali o dalle assemblee delle associazioni di comuni e dalle comunità montane, competenti in relazione agli ambiti territoriali delimitati dal comma 1, lettera *b)*, con voto limitato per assicurare la rappresentanza della minoranza dell'organo elettivo. Ugualmente, i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende ospedaliere sono nominati dai consigli regionali o delle province autonome. Al consiglio di amministrazione spettano i poteri di approvazione dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi, dei regolamenti e dei programmi, nonché i poteri di controllo di gestione e di nomina del direttore generale con le modalità di cui al comma 3. La stessa legge regionale o della provincia autonoma detta norme per l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Le risorse finanziarie sono ripartite secondo i criteri di cui all'articolo 1.

3. Il consiglio di amministrazione dell'azienda unità sanitaria locale o ospedaliera nomina il direttore generale scegliendo tra gli appartenenti ad apposito elenco nazionale, al quale possono accedere candidati in possesso del diploma di laurea e che hanno svolto per almeno cinque anni, con dimostrato esito positivo, qualificata attività professionale di direzione e di gestione in aziende private o in enti pubblici o in amministrazioni dello Stato e che siano in possesso di particolari esperienze manageriali in istituzioni pubbliche o private, compiute con documentata efficacia. L'elenco nazionale è formato e tenuto da una commissione di ammissione e garanzia, scelta e presieduta dal presidente del CNEL e istituita con decreto del Ministro della sanità. La commissione è composta dal presidente e da quattro membri esperti in materie economiche, sanitarie e di organizzazione aziendale. Nel definire l'ammissione all'elenco nazionale la commissione tiene conto, tra l'altro, dei titoli accademici specifici e degli approfondimenti formativi compiuti in corsi di perfezionamento o di specializzazione post-laurea in materie rilevanti per le funzioni da esercitare, svolti presso istituzioni di riconosciuto valore scientifico definite dalla stessa commissione di ammissione e garanzia. L'incarico di direttore generale è rinnovabile ed è disciplinato dal contratto di lavoro di diritto privato dei dirigenti d'azienda.

4. Il direttore generale:

a) è responsabile dell'attività gestionale dei presidi, dei servizi e degli uffici dell'unità sanitaria locale;

b) ha tutti i poteri di amministrazione, fatti salvi quelli riservati al consiglio di amministrazione;

c) provvede agli acquisti ed alle spese necessarie per il funzionamento dell'unità sanitaria locale;

d) provvede all'organizzazione del lavoro e adotta gli atti relativi all'amministrazione del personale;

e) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;

f) coordina l'attività istruttoria dei progetti di delibera da sottoporre all'approvazione, compresi quelli inerenti il bilancio preventivo e consuntivo;

g) verifica il conseguimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi nelle prestazioni dei servizi, secondo criteri di efficienza e di economicità della gestione;

h) può delegare l'adozione di singoli atti o categorie di atti a responsabili di servizi o a dirigenti dei presidi ospedalieri;

i) è tenuto a consultare il direttore sanitario per ogni decisione che riguardi le attività tecnico-sanitarie e assistenziali, ivi compresi gli investimenti in materia;

l) consulta il consiglio dei sanitari periodicamente ed ogni volta che sia previsto da disposizioni normative.

5. Qualora la regione o la provincia non provvedano all'approvazione della legge di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, il Governo provvede in via sostitutiva.

6. La legge regionale o della provincia autonoma di cui al comma 2 disciplina le modalità di nomina e le attribuzioni del collegio dei revisori, assicurando la partecipazione di un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, e di un rappresentante del Ministero della sanità.

7. Il collegio dei revisori, oltre a svolgere i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, può assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, compila le relazioni sui progetti di bilancio di previsione, sul conto consuntivo finanziario e sul rendiconto economico patrimoniale e redige trimestralmente una relazione sulla gestione amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, da trasmettere alla regione, all'organismo regionale di cui al presente articolo, ai Ministeri della sanità e del tesoro. Segnala le eventuali irregolarità gestionali al consiglio di amministrazione dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, al presidente della giunta regionale ed ai Ministeri del tesoro e della sanità.

Art. 3.

Aziende ospedaliere e sperimentazione

1. Con la legge regionale o provinciale di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono costituiti in aziende ospedaliere con personalità giuridica e con struttura amministrativa ed organizzativa autonoma, analoga a quella prevista per le unità sanitarie locali, prevedendo altresì il direttore sanitario secondo i criteri dettati con l'articolo 2, comma 2, gli ospedali pubblici di alta specializzazione e quelli di grandi dimensioni con almeno 600 posti letto e dotati di un complesso di almeno sedici divisioni a direzione apicale alla data del 28 febbraio 1989, nonché gli ospedali clinicizzati. Gli altri ospedali pubblici svolgono funzioni di presidi delle aziende unità sanitarie locali, anch'essi con obbligo di prevedere il direttore sanitario, sono dotati di autonomia funzionale con propria contabilità all'interno del bilancio dell'azienda unità sanitaria locale e gestiscono gli appositi finanziamenti ad essi destinati. Le regioni e le province autonome possono individuare con propria legge eventuali altri ospedali che, per condizioni particolari, sono costituiti in azienda ospedaliera autonoma.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico sono riordinati come aziende di servizio a carattere nazionale, dotate di personalità giuridica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, tenendo presente, in quanto applicabili, i principi generali di cui all'articolo 2, comma 2.

3. La legge regionale o provinciale può prevedere, in via sperimentale, la cessione in comodato di stabilimenti ospedalieri pubblici a società di gestione a prevalente capitale pubblico, sulla base di convenzioni conformi ad uno schema-tipo predisposto con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, le quali prevedono la tariffazione di tutte le prestazioni fornite. Il numero, la tipologia e la localizzazione sono stabilite dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

4. Qualora la regione non provveda all'approvazione della legge di cui al comma 1 nel termine ivi previsto, o alla nomina dei consigli di amministrazione delle aziende ospedaliere entro i successivi sei mesi, provvede lo Stato in via sostitutiva, sentita la regione.

5. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, può autorizzare l'istituzione di camere a pagamento nelle cliniche universitarie e fissare le relative modalità di contabilità, sulla base della normativa vigente.

6. Le modalità per l'istituzione di camere a pagamento e per l'esercizio della libera professione all'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali, all'uopo riservando una quota non superiore al 10 per cento dei posti letto e spazi adeguati nei poliambulatori, sono stabilite dalle regioni e dalle province autonome, con proprio regolamento, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora le regioni e le province autonome non provvedano nei termini stabiliti, si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 2, della legge 25 ottobre 1985, n. 595.

7. La legge regionale o provinciale stabilisce che presso ciascuna azienda ospedaliera e presso ciascun presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale è istituito, dai rispettivi consigli di amministrazione, il consiglio dei sanitari, composto da nove a quindici tra medici e altri laureati del ruolo sanitario, di cui il 30 per cento di livello apicale. Il consiglio dei sanitari, eletto sulla base di liste concorrenti con il sistema proporzionale, deve essere sentito sulle questioni sanitarie di maggior rilievo organizzativo.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana norme relative alla costituzione, ai compiti ed al funzionamento delle federazioni regionali, e, ove necessario, all'elettorato attivo e passivo, delle professioni operanti nel Servizio sanitario nazionale.

Art. 4.

Personale sanitario e tecnico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, adottato su proposta del Ministro della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede a determinare il contingente del personale sanitario e

tecnico degli ospedali per il quale sono previste attività formative. Per il restante personale si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego.

Art. 5.

Convenzioni con laboratori e con case di cura private

1. Le regioni, le province autonome e le unità sanitarie locali non possono stipulare convenzioni con laboratori e case di cura private in numero superiore a quelle esistenti nell'ambito regionale o provinciale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Misure in materia di assistenza specialistica ospedaliera e farmaceutica

1. Sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sulle visite specialistiche e sulle altre prestazioni specialistiche, erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in regime ambulatoriale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, è dovuta una partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nelle seguenti misure:

a) per le visite specialistiche: L. 15.000 per ogni visita;

b) per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, con esclusione del prelievo, e per le altre prestazioni diverse da quelle di cui alla lettera *a)*: 30 per cento delle tariffe di cui al comma 2, con arrotondamento alle cento lire superiori e con un limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 30.000 per ogni branca specialistica e di L. 60.000 per più branche specialistiche contemporanee.

2. Le branche specialistiche e le relative prestazioni, con determinazione delle tariffe e della partecipazione alla spesa, in conformità ai criteri fissati al comma 1, lettera *b)*, sono quelle determinate nel decreto del Ministro della sanità in data 28 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1989.

3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su prescrizioni distinte. Ogni prescrizione può contenere fino ad un massimo di dodici prestazioni della medesima branca.

4. Sulle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale sia in regime di ricovero ospedaliero, anche a ciclo diurno, escluse comunque quelle effettuate nei servizi di pronto soccorso, sia presso strutture a gestione diretta o convenzionate, con esclusione delle istituzioni convenzionate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è dovuta una quota di partecipazione alla spesa nella misura di L. 10.000 per ogni giornata di effettiva degenza, esclusa quella di dimissione, con il limite massimo di dieci giorni per ciclo di ricovero e con un limite massimo di L. 200.000 nell'anno solare in caso di pluralità di ricoveri.

5. Il pagamento delle quote di partecipazione di cui ai commi 1 e 4 è effettuato direttamente presso la struttura che eroga le prestazioni, secondo le modalità di versamento dalla medesima stabilite. Per le prestazioni ospedaliere presso le strutture a gestione diretta il pagamento può essere effettuato, secondo quanto stabilito con provvedimento della regione o della provincia autonoma, al momento della dimissione dal ricovero o successivamente. Per le strutture a gestione diretta i competenti organi dell'unità sanitaria locale dispongono l'assegnazione del personale necessario, anche in deroga alle norme vigenti sulla mobilità del personale.

6. La quota di partecipazione alla spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, è determinata nella misura del 30 per cento. La quota fissa per ricetta è elevata a L. 3.000. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è determinato in L. 20.000. Il termine del 30 giugno 1990 di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, è anticipato al 31 dicembre 1989.

7. La quota di partecipazione alla spesa per le cure termali è determinata nella misura del 30 per cento delle tariffe convenzionate, con arrotondamento alle 500 lire superiori, con il limite di L. 30.000 per ciclo di cura. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 sono indicate le tariffe e le relative quote di partecipazione alla spesa. Per i lavoratori dipendenti che effettuano le cure termali al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario la prestazione deve iniziare entro trenta giorni dalla richiesta del medico curante. Le prestazioni termali di natura preventiva erogate dall'INPS non danno titolo all'indennità economica di malattia.

Art. 7.

Esenzioni dalla partecipazione alla spesa

1. Sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria:

a) i cittadini cui sia riconosciuto dai comuni di residenza la condizione di indigenza di cui all'articolo 32, primo comma, della Costituzione;

b) i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile lordo fino a lire sedici milioni, incrementato fino a lire ventidue milioni di reddito complessivo lordo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico; non concorre alla determinazione del reddito l'unità immobiliare di proprietà, adibita dal pensionato ad abitazione propria o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica unità immobiliare posseduta;

c) i titolari di pensione sociale;

d) i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. È abrogata ogni altra esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, con esclusione delle esenzioni riferite a forme morbose determinate, ai protocolli per la tutela della maternità, alle categorie di invalidi ed assimilati di cui alla normativa vigente, ai donatori di organi e di sangue in connessione con gli atti di donazione.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di accertamento dei requisiti soggettivi ivi indicati, sono quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 1989, n. 179, adottato di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze. I comuni interessati possono avvalersi, ai fini dei necessari controlli, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi e modi per l'effettuazione di accertamenti fiscali nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che abbiano ottenuto l'esenzione. Chiunque, con qualsiasi mezzo, ottiene indebitamente l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, è punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale.

4. Fino alla data del 29 maggio 1989 le esenzioni previste per le prestazioni farmaceutiche si intendono estese ad ogni altra forma di partecipazione alla spesa sanitaria.

Art. 8.

Sostituzione

1. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 del presente decreto sostituiscono quelle degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

GAVA, *Ministro dell'interno*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0271

DECRETO-LEGGE 29 maggio 1989, n. 200.

Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di coltura non allibrate in catasto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di coltura non allibrate in catasto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

ACCERTAMENTI PARZIALI DEI REDDITI DI FABBRICATI E PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Art. 1.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base di dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito di fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, provvedono ad accertare tale reddito o maggior reddito secondo le disposizioni degli articoli seguenti e senza pregiudizio per l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La disposizione del comma 1 si applica altresì sulla base dei dati che verranno trasmessi dagli uffici tecnici erariali relativamente al reddito dei fabbricati censiti anche mediante procedure di accatastamento automatico successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Per l'accertamento parziale previsto dall'articolo 1 la segnalazione dei dati conseguenti al controllo incrociato tra dichiarazioni dei redditi, atti e contratti soggetti a registrazione ai fini delle imposte sui trasferimenti ed elementi catastali è effettuata mediante l'utilizzo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

2. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, acquisite le segnalazioni dei dati, inviano a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni, e provvedono all'accertamento parziale salvo che dagli elementi forniti risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o una agevolazione.

Art. 3.

1. Agli accertamenti parziali previsti nell'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309. Gli accertamenti sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi anche a mezzo del servizio postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890.

2. Gli avvisi di accertamento devono recare l'indicazione del reddito imponibile dichiarato e accertato, della imposta o maggiore imposta accertata, delle sanzioni applicate e devono essere motivati in relazione agli elementi acquisiti dall'ufficio per effetto delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2.

Art. 4.

1. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazioni dei dati, provvede alla formazione di elenchi nei quali vengono indicate per comune, via e numero civico, le unità immobiliari i cui redditi di fabbricati sono stati dichiarati nelle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983, nonché le unità che, pur non risultando dalle predette dichiarazioni, sono state individuate a seguito delle procedure di incrocio di cui all'articolo 2 e quelle per le quali sono state presentate denuncie di accatastamento successivamente al 31 dicembre 1983. Gli elenchi devono essere inviati, anche in più volte a partire dal 1° gennaio 1990, ai comuni in cui sono ubicate le unità, utilizzando supporti cartacei o magnetici.

2. I comuni provvedono, entro sei mesi dal ricevimento, ad indicare agli uffici tecnici erariali competenti le unità immobiliari esistenti nel territorio comunale, non comprese in ciascuno degli elenchi di cui al comma 1. Gli uffici tecnici erariali provvedono, se necessario d'intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei possessori nell'anno di riferimento, segnalandone i nominativi e la rendita catastale effettiva o presunta agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

3. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette inviano a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni; gli uffici provvedono ai sensi degli articoli 1 e 3 salvo che dagli elementi forniti a chiarimento risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o agevolazione.

4. Gli atti pubblici tra vivi e le scritture private, formati o autenticate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani, devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte dichiarato. In questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte. Tale trasmissione tiene luogo anche del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale.

5. L'omissione della dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevista nel comma 4, è causa di nullità dell'atto.

6. Per gli atti formati e le scritture autenticate fino al 30 novembre 1989, la parte che non ha in tutto o in parte dichiarato il reddito dell'immobile nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, dovrà rendere nello stesso la dichiarazione di cui al comma 4 e potrà presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6.

7. I conservatori dei registri immobiliari, devono segnalare al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalità richieste, i provvedimenti giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati nel precedente comma 4, nonché le sentenze dichiarative relative all'accertamento della proprietà o di altri diritti reali.

8. In deroga alle disposizioni vigenti i comuni possono essere autorizzati, in base a criteri generali stabiliti dal Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ad assumere, nell'ambito temporale previsto nel comma 2, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, personale apposito per il censimento degli immobili qualora non siano in grado di provvedere con personale proprio, ovvero ad avvalersi di professionisti esterni.

9. Alla domanda inoltrata al comune, diretta ad ottenere il rilascio dei certificati di agibilità e di abitabilità delle singole unità immobiliari dei fabbricati, deve essere allegata copia autenticata della ricevuta della denuncia di accatastamento rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio. In caso di mancanza, della suddetta ricevuta il comune non procede al rilascio dei certificati richiesti.

Art. 5.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la predisposizione automatica delle richieste di chiarimenti, per la trasmissione degli elenchi ai comuni e dei dati tra gli uffici e per la convalidazione dei dati trasmessi agli uffici distrettuali delle imposte dirette ai fini dell'accertamento parziale, nonché per la conservazione dei dati su supporto magnetico.

Art. 6.

1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contribuenti, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni sostitutive in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati determinati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale. In mancanza di tale determinazione il reddito verrà indicato dall'ufficio tecnico erariale competente, al quale potrà rivolgersi il contribuente con apposita istanza, sulla base del reddito determinato con l'applicazione di tariffe di estimo per unità immobiliari similari. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.

2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e spedite, mediante raccomandata, da trasmettere dal 1° settembre al 30 novembre 1989, agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione medesima.

3. Le dichiarazioni sono irrevocabili. Esse possono comprendere anche periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento non definitivo; in tal caso il rapporto si considera esaurito limitatamente ai redditi oggetto della dichiarazione sostitutiva.

4. Per i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni sostitutive in aumento ai sensi del presente articolo, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 novembre 1989, fermi restando, in ogni caso, i versamenti di imposta già eseguiti.

Art. 7.

1. Per ciascuno dei periodi di imposta per i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 6 l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando ai redditi o ai maggiori redditi imponibili dichiarati l'aliquota marginale dichiarata dal contribuente per i periodi di riferimento o risultante dal certificato di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentato per tale anno; se dalla dichiarazione presentata per i periodi di riferimento non risultava un reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito; per ciascuno dei periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti non definitivi l'imposta è determinata applicando l'aliquota marginale corrispondente al reddito complessivo accertato; in caso di omissione della dichiarazione si applica l'aliquota del 27 per cento. Per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica in ogni caso l'aliquota del 36 per cento; per l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso l'aliquota del 16,2 per cento.

2. Le imposte dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive sono riscosse mediante versamento diretto per delega alle aziende di credito o alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonché quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

3. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive possono essere effettuati in ragione del 70 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione e per la differenza nel mese di aprile dell'anno 1990. Sull'importo rateizzato è dovuto l'interesse nella misura del 12 per cento annuo.

Art. 8.

Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 2 del

decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 506, delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 6, alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi provvedono sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze avvalendosi di procedure automatizzate. gli uffici delle imposte o i centri di servizi che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per i periodi di imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento non definitivo, provvedono gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione sostitutiva inviata dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. Sulle somme non versate con le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.

3. Le somme dovute a seguito delle dichiarazioni sostitutive non sono deducibili.

Art. 9.

1. Gli imponibili e le imposte dichiarati ai sensi dell'articolo 6 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi dichiarati. Sugli importi risultanti dalla dichiarazione non sono dovuti interessi e soprattasse.

2. La dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'articolo 6 non costituisce titolo per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ovvero per il rilascio delle stesse ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il sistema informativo del Ministero delle finanze sulla base dei dati rilevati dalle dichiarazioni sostitutive integra gli elenchi da inviare ai comuni a norma dell'articolo 4.

Capo II

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TERRENI A SEGUITO DI VARIAZIONI DI COLTURA NON ANCORA ALLIBRATE IN CATASTO

Art. 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è sostituito dal seguente:

«1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare».

2. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegato un apposito prospetto, recante l'indicazione degli estremi di presentazione della denuncia delle variazioni della qualità di coltura e con riferimento ad ogni partita catastale, la superficie catastalmente suddivisa tra le diverse qualità di coltura comprese quelle non variate, nonché la tariffa d'estimo e le deduzioni fuori tariffa relative a ciascuna qualità e la data di ultimazione dei miglioramenti e dei nuovi impianti di colture ai fini della esenzione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. In caso di mancata allegazione o di incompletezza del prospetto, si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Le disposizioni del presente articolo relative alle variazioni di coltura hanno effetto a partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1989.

4. Alle minori entrate per l'anno 1989 stimate in lire 400 miliardi conseguenti alla decorrenza stabilita dal comma 3 si fa fronte mediante utilizzo fino al predetto importo con le maggiori entrate assicurate per il medesimo anno dalle disposizioni del capo I.

Art. 11.

1. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale.

Art. 12

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.»;

b) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-*bis* dell'articolo 25.».

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
GAVA, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0272

DECRETO-LEGGE 29 maggio 1989, n. 201.

Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di razionalizzare i flussi di cassa della Tesoreria statale, nonché di ridurre le spese per l'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali ed aziende autonome dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I tesorieri delle regioni e delle unità sanitarie locali sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle loro norme statutarie, anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite dell'importo della spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986, finanziabile con operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, al netto delle somme già erogate dalla Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'anticipazione è attivata da ogni singolo tesoriere per l'importo all'uopo comunicato dalla regione al proprio tesoriere ed a quelli delle unità sanitarie locali. L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà superare l'importo autorizzato dal Ministero del tesoro per ogni singola regione. Fino al 31 dicembre 1989 alle anticipazioni si applicano le condizioni previste dalle rispettive convenzioni di tesoreria, con onere a carico del bilancio dello Stato.

3. Le anticipazioni sono versate a cura dei tesorieri, in unica soluzione, sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e, per quanto riguarda le unità sanitarie locali, nelle rispettive contabilità speciali infruttifere aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

4. Il Ministro del tesoro concede le autorizzazioni di cui al comma 2 sulla base delle domande di mutuo prodotte dalle regioni ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 6, del decreto-legge di cui al comma 1 e dell'articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23.

5. L'esposizione debitoria delle regioni e delle unità sanitarie locali, nei confronti dei rispettivi tesorieri, in relazione alle anticipazioni concesse, è assunta a carico del bilancio dello Stato ed è regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1990 e al tasso di interesse nonché alle condizioni di emissione pari a quelli vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla data stessa.

Art. 2.

1. I tesorieri delle regioni e degli enti pubblici che gestiscono servizi di pubblico trasporto sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle loro norme statutarie,

anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite della maggiore spesa occorrente per la copertura dell'80 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

2. Le anticipazioni sono attivate per l'importo autorizzato dal Ministero del tesoro. Fino al 31 dicembre 1989 alle anticipazioni si applicano le condizioni previste dalle rispettive convenzioni di tesoreria, con onere a carico del bilancio dello Stato. L'importo delle anticipazioni è versato, in unica soluzione, sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e nelle contabilità speciali infruttifere aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per gli altri enti pubblici tenuti ad attivare le predette contabilità ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Le regioni, ai fini di quanto previsto dal comma 2, integrano la documentazione trasmessa al Ministero del tesoro in applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con l'elenco dei tesorieri di cui al comma 1.

4. L'esposizione debitoria delle regioni e degli enti pubblici in relazione alle anticipazioni concesse ai sensi del comma 1 è assunta a carico del bilancio dello Stato ed è regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1990 e al tasso di interesse nonché alle condizioni di emissione pari a quelli vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla data stessa.

Art. 3.

1. Per l'attuazione del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare al Tesoro dello Stato anticipazione di pari importo, da estinguere alle stesse condizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, ed al decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18. All'onere dell'ammortamento della anticipazione si provvede con le autorizzazioni di spesa recate dalle disposizioni predette.

2. All'onere derivante per gli interessi sulle anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, comma 2, valutato per l'anno 1989 in complessive lire 500 miliardi, si provvede, quanto a lire 200 miliardi e quanto a lire 300 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 5935 e 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Gli importi non utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui già in ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito agli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720, e nell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, devono essere versati nei conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale o nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni provinciali della Tesoreria dello Stato intestate agli enti stessi.

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito in unica soluzione alla scadenza del 1° settembre 1989, al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti e dei versamenti già effettuati.

3. Gli importi comunque messi a disposizione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sui mutui concessi, debbono essere versati, entro tre giorni lavorativi, nei conti correnti e nelle contabilità speciali indicati al comma 1, da cui potranno essere prelevati dal tesoriere dell'ente in relazione alle effettive necessità e con le modalità previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e dall'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e dai relativi decreti di attuazione.

4. Sulle somme non versate alle scadenze previste dai commi 2 e 3 è dovuto da parte delle istituzioni creditizie di cui al comma 1, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.

Art. 5.

1. Le spese per acquisto di beni e servizi iscritte negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni centrali e delle aziende autonome dello Stato per l'anno finanziario 1989, approvate con legge 24 dicembe 1988, n. 542, al netto delle riduzioni apportate in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono ridotte del 2 per cento, con riferimento ai totali delle rispettive categorie di bilancio «Acquisto di beni e servizi».

2. Le spese riservate e le spese di rappresentanza iscritte negli stati di previsione per l'anno finanziario 1989 delle amministrazioni centrali dello Stato non possono essere integrate, nell'anno predetto, con prelevamento dal fondo di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è sostituito dal seguente:

«2. Per l'anno 1989, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma 1 può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 2.400 milioni».

4. Al fine di apportare in bilancio le riduzioni di cui al comma 1, ciascun Ministro comunica al Ministro del tesoro, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i capitoli del proprio stato di previsione e di quello delle aziende autonome da esso dipendenti interessati dalla diminuzione. Analogo obbligo compete agli organi titolari di autonomia funzionale, le cui spese per acquisto di beni e servizi sono iscritte nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Sono abrogate le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, e dall'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0273

DECRETO-LEGGE 29 maggio 1989, n. **202**.

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto, di confermare le agevolazioni tributarie per i comuni delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, di prorogare il termine per gli adempimenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto a carico di taluni enti locali, nonché di modificare l'aliquota dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto da applicare alle cessioni e alle importazioni degli organismi utili (insetti e acari utili) per la realizzazione di tecniche di lotta biologica in agricoltura, è determinata nel 4 per cento.

2. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:

a) sigarette 56,28 per cento;
b) sigari e sigaretti naturali 23,28 per cento;
c) sigari e sigaretti altri 47,28 per cento;
d) tabacco da fumo 55,28 per cento;
e) tabacco da masticare 26,28 per cento;
f) tabacco da fiuto 26,28 per cento.

3. Il comma 36 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, va interpretato nel senso che uso domestico in qualunque fase della commercializzazione si ha ogni qualvolta vi sia cessione ed importazione di gas petroliferi liquefatti destinati ad essere commercializzati in bombole da dieci e da quindici chilogrammi.

Art. 2.

1. Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, salva, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni e le prestazioni previste nelle medesime disposizioni. Al relativo onere, valutato in lire 33 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

2. Il recupero delle somme dovute per tributi e per contributi il cui pagamento è stato sospeso in forza delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della

protezione civile 8 settembre 1987, n. 1142/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 24 settembre 1987; 28 dicembre 1987, n. 1316/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 1987, come integrata e modificata dall'ordinanza 30 dicembre 1987, n. 1317/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1988; 20 luglio 1988, n. 1509/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 2 agosto 1988, come modificata dall'ordinanza 30 luglio 1988, n. 1516/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 5 agosto 1988 e 30 dicembre 1988, n. 1627/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 12 gennaio 1989, avverrà:

a) per i contributi, in quattro anni, mediante il pagamento di sedici rate trimestrali uguali scadenti l'ultimo giorno del mese di ciascun trimestre. La scadenza della prima rata è fissata al 31 marzo 1990;

b) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi dovute in base a dichiarazione per i periodi di imposta in corso nel periodo di tempo compreso fra il 18 luglio 1987 ed il 31 dicembre 1988, in quattro anni, in base ad iscrizione a ruolo di complessive venti rate uguali scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, settembre, novembre di ciascun anno. La scadenza della prima rata è fissata al mese di febbraio 1990.

3. Il recupero delle somme di cui al comma 2 avverrà senza corresponsione di interessi, soprattasse e altri oneri.

4. Le somme il cui pagamento è stato differito dalle ordinanze indicate nel comma 2 non costituiscono reddito imponibile.

5. Le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi, nonché le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, i cui originari termini di presentazione sono stati prorogati o differiti dalle ordinanze indicate nel comma 2, si condiderano tempestive se presentate entro il 31 dicembre 1988.

6. La disposizione dell'articolo 2, comma 7-*bis*, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, si intende riferita anche agli aggi sui versamenti diretti nonché all'integrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954.

7. All'onere conseguente dalle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 6, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1989, in lire 35 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 25 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle altre zone dell'Italia settentrionale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987».

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è prorogato al 20 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 4.

1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da lire 40 a lire 77 al metro cubo.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
AMATO, *Ministro del tesoro*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0274

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988, n. **584.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; .

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1982-83 è istituita in Roma, via dei Genovesi, una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato femminile.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori femminili.

Esso è costituito dalla scuola professionale per le attività femminili con sezioni per:

	Sezioni numero
assistente per l'infanzia (triennale)	14

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; lingua inglese; economia domestica; psicologia e pedagogia; tecnica professionale; igiene, anatomia, fisiologia; musica e canto; disegno; esercitazioni assistente all'infanzia; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime nonché un deposito in garanzia di eventuali danni

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 2.043.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Roma ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 276

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO FEMMINILE DI ROMA

Quattordici sezioni assistenti per l'infanzia (triennale), per complessive quarantadue classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	41
3) Insegnanti tecnico-pratici	46
4) Segretario economo	1
5) Applicati di segreteria	9
6) Magazzinieri	?
7) Aiutanti tecnici	—
8) Bidelli	15

Personale incaricato

9) Incarichi d'insegnamento per complessive sessanta ore settimanali.

10) Insegnanti tecnico-pratici (1) —

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988, n. **585**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Settimo Torinese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1984-85 è istituita in Settimo Torinese una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

	Sezioni numero
Scuola professionale per l'industria elettrica con sezioni per:	
elettricista installatore elettromeccanico (triennale)	3
	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
tecnico industrie elettriche ed elettroniche	

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica, fisica; conversazione tecnica in lingua estera; disegno tecnico ed elementi di tecnologia meccanica; elettrotecnica, misurazioni elettriche, impianti elettrici, costruzioni elettromeccaniche; esercitazioni pratiche; lingua e lettere italiane; storia; elementi di economia politica; elementi di diritto e legislazione sociale; lingua estera; fisica e laboratorio; chimica e laboratorio; elettrotecnica ed elettronica; laboratorio misurazioni; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, e qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 842.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori e delle officine.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Settimo Torinese (Torino) ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 275

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI SETTIMO TORINESE.

Tre sezioni elettricista installatore ed elettromeccanico (triennale);
Un corso post-qualifica - tecnico industrie elettriche ed elettroniche, per complessive undici classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	11
3) Insegnanti tecnico-pratici	7
4) Segretario economo	1
5) Applicati di segreteria	2
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	2
8) Bidelli	7
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive ottanta ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1) —	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988, n. 586.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Cernusco sul Naviglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1984-85 è istituita in Cernusco sul Naviglio una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

	Sezioni numero
Scuola professionale per l'industria elettrica con sezioni per:	
montatore e riparatore di apparecchi radio TV (triennale)	2
apparecchiatore elettronico	1

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazione e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; conversazione tecnica in lingua estera; elettrotecnica, radioelettronica e videotecnica; misurazioni elettriche, elettroniche e disegno relativo; esercitazioni pratiche e collaudi; elettrotecnica, elettronica generale e industriale; misurazioni elettriche ed elettroniche; tecnologie elettriche, elettroniche e disegno relativo; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 648.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori e delle officine.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Cernusco sul Naviglio (Milano) ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 274

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO.

Due sezioni montatore e riparatore di apparecchi radio tv (triennale);
Una sezione apparecchiatore elettronico (triennale),

per complessive nove classi.

Qualifica —	Numero dei posti —
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	9
3) Insegnanti tecnico-pratici	7
4) Segretario economo	1
5) Applicati di segreteria	2
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	2
8) Bidelli	6
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive trentasei ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1)	—

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978 n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 294 a 299, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 194 a 198, relativi alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 193, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate:

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 194. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia vascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in chirurgia vascolare. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 195. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 196. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia - istituto di clinica chirurgica.

Art. 197. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 198. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) anatomia dell'apparato circolatorio;
b) fisiologia dell'apparato circolatorio;
c) chirurgia generale;
d) diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari;
e) patologia clinica dell'apparato circolatorio;
f) terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari;
g) patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche;
h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva;
i) biofisica e bioingegneria.

Art. 199. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Anatomia dell'apparato circolatorio:
embriologia;
istologia;
anatomia chirurgica dei vasi.

b) Fisiologia dell'apparato circolatorio:
principi di emodinamica;
principi di emoreologia;
fisiologia dell'emostasi e della coagulazione.

c) Chirurgia generale:
chirurgia generale (patologia intersistemica);
chirurgia generale;
tecniche chirurgiche;
chirurgia sperimentale.

d) Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari:
semeiotica clinica delle arteriopatie;
semeiotica clinica delle flebopatie;
semeiotica clinica delle linfopatie;
indagini diagnostiche vascolari non invasive;
angioradiologia periferica;
angiocardioradiologia;
tecniche di rilevazione emodinamica.

e) Patologia clinica dell'apparato circolatorio:
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica delle arteriopatie periferiche;
patologia clinica delle vasculopatie viscerali;
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica;
patologia clinica delle flebopatie;
patologia clinica delle linfopatie;
patologia clinica della coagulazione.

f) Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari:
principi di terapia medica delle vasculopatie;
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche;
terapia chirugica delle vasculopatie viscerali;
tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica;
l'accesso vascolare;
terapia chirurgica delle flebopatie;
terapia chirurgica delle linfopatie;
principi di microchirurgia vascolare;
medicina legale e legislazione sanitaria.

g) Patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche:
principi e tecniche della circolazione extracorporea;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore.

h) Anestesia, rianimazione e terapia intensiva:
anestesia e rianimazione;
terapia intensiva;
terapia del dolore (nelle vasculopatie periferiche).

i) Biofisica e bioingegneria:

elementi di biofisica;
elementi di bioingegneria;
statistica e informatica.

Art. 200. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

embriologia	ore	25
istologia	»	25

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

principi di emodinamica	»	25
principi di emoreologia	»	25

Chirurgia generale (ore 125):

chirurgia generale (patologia intersistemica)	»	75
chirurgia generale	»	50

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 125):

semeiotica clinica delle arteriopatie	»	30
semeiotica clinica delle flebopatie	»	30
semeiotica clinica delle linfopatie	»	15
indagini diagnostiche vascolari non invasive	»	25
angioradiologia periferica	»	25

Biofisica e bioingegneria (ore 50):

elementi di biofisica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia chirurgica dei vasi	ore	50

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

fisiologia dell'emostasi e della coagulazione	»	50

Chirurgia generale (ore 175):

tecniche chirurgiche	»	135
chirurgia sperimentale	»	40

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 75):

indagini diagnostiche vascolari non invasive	ore	25
tecniche di rilevazione emodinamica	»	50

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia e istologia patologica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Chirurgia generale (ore 100):

tecniche chirurgiche	ore	100

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 100):

patologia clinica delle arteriopatie periferiche	»	45
patologia clinica delle flebopatie	»	35
patologia clinica delle linfopatie	»	20

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

principi di terapia medica delle vasculopatie	»	20
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche	»	80
principi di microchirurgia vascolare	»	50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

anestesia e rianimazione	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 25):

angiocardioradiologia	ore	25

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 150):

patologia clinica delle vasculopatie viscerali	»	70
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica	»	30
patologia clinica della coagulazione	»	50

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali	»	80
terapia chirurgica delle flebopatie	»	50
terapia chirurgica delle linfopatie	»	20

Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche (ore 50):

principi e tecniche della circolazione extracorporea	»	50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 25)

terapia intensiva	ore	25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno.

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 175):

tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica.	ore	40
l'accesso vascolare.	»	45
principi di microchirurgia vascolare	»	75
medicina legale e legislazione sanitaria	»	15

Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche (ore 100):

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi.	»	60
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore	»	40

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

terapia del dolore nelle vasculopatie periferiche	»	50

Biofisica e bioingegneria (ore 75):

elementi di bioingegneria	»	35
statistica e informatica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 201. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza;
reparto di terapia intensiva;
sale operatorie;
laboratori di diagnostica non invasiva e invasiva;
lavoratori di indagini anatomiche;
laboratori sperimentali;
laboratori di bioingegneria e di informatica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 202. — È istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel campo dermato-venereologico. Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 205, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dermato-venereologico, la scuola si articola negli indirizzi seguenti:

a) dermatologia e venereologia;
b) dermatologia cosmetologica;
c) dermatologia tropicale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia, indirizzo dermatologia e venereologia, indirizzo dermatologia cosmetologica e indirizzo dermatologia tropicale.

Art. 203. — La scuola ha la durata di quattro anni per l'indirizzo di dermatologia e venereologia e di cinque anni per gli indirizzi di dermatologia cosmetologica e di dermatologia tropicale.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 204. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia - istituto di dermatologia.

Art. 205. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e, per gli indirizzi di dermatologia cosmetologica e di dermatologia tropicale, i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in dermatologia e venereologia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 206. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e diagnostica;
b) dermatologia clinica;
c) allergologia e immunologia dermatologica;
d) dermatologia oncologica;
e) malattie sessualmente trasmesse;
f) dermatologia cosmetologica;
g) dermatologia tropicale.

Art. 207. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e diagnostica:

istologia ed embriologia;
oncologia generale;
immunologia ed immunopatologia;
patologia clinica;
isto-citopatologia dermatologica;
microbiologia;
genetica medica;
psicologia medica e psicosomatica.

b) Dermatologia clinica:
dermatologia clinica;
dermatologia nell'età pediatrica;
terapia speciale medica dermatologica;
terapia chirurgica dermatologica;
fisioterapia dermatologica.

c) Allergologia e immunologia dermatologica:
allergologia ed immunologia dermatologica;
dermatologia allergologica e professionale.

d) Dermatologia oncologica:
dermatologia oncologica.

e) Malattie sessualmente trasmesse:
venereologia e malattie sessualmente trasmesse;
andrologia.

f) Dermatologia cosmetologica:
chimica farmacologica dei prodotti cosmetici;
fisiologia dell'assorbimento cutaneo;
fotobiologia;
dermatologia clinica cosmetologica;
fisioterapia dermatologica;
chirurgia cosmetologica;
allergologia cosmetologica.

g) Dermatologia tropicale:
igiene e profilassi applicata;
microbiologia e parassitologia;
dermatologia tropicale;
leprologia;
otorinolaringoiatria;
neurologia;
clinica delle malattie tropicali;
chirurgia correttiva;
ortopedia;
odontoiatria;
pediatria.

Art. 208. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 210):

istologia ed embriologia	ore	25
oncologia generale	»	20
immunologia ed immunopatologia	»	30
patologia clinica	»	40
istocitopatologia dermatologica	»	30
microbiologia.	»	25
genetica medica	»	20
psicologia medica e psicosomatica	»	20

Dermatologia clinica (ore 140):

dermatologia clinica	ore	140

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 20):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	20

Malattie sessualmente trasmesse (ore 30):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 50):

isto-citopatologia dermatologica	ore	50

Dermatologia clinica (ore 250):

dermatologia clinica	»	250

Allergologia e immunologia dermatologica (ore 30):

allergologia e immunologia dermatologica	»	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 70):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 30):

isto-citopatologia dermatologica	ore	30

Dermatologia clinica (ore 200):

dermatologia clinica.	»	140
terapia speciale medica dermatologica	»	20
terapia chirurgica dermatologica.	»	20
fisioterapia dermatologica	»	20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

dermatologia allergologica e professionale	»	30

Dermatologia oncologica (ore 40):

dermatologia oncologica	»	40

Malattie sessualmente trasmesse (ore 100):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	60
andrologia	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Dermatologia clinica (ore 300):

dermatologia clinica	ore	190
dermatologia nell'età pediatrica	»	50
terapia speciale medica dermatologica	»	20
terapia chirurgica dermatologica	»	20
fisioterapia dermatologica	»	20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

dermatologia allergologica e professionale	»	30

Dermatologia oncologica (ore 30):

dermatologia oncologica	»	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 40):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo dermatologia cosmetologica:

Dermatologia cosmetologica (ore 400):

chimica farmacologica dei prodotti cosmetici	ore	50
fisiologia dell'assorbimento cutaneo	»	20
fotobiologia	»	30
dermatologia clinica cosmetologica	»	150
fisioterapia cosmetologica.	»	30
chirurgia cosmetologica	»	50
allergologia cosmetologica	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo dermatologia tropicale:

Dermatologia tropicale (ore 400):

igiene e profilassi applicata	ore	40
microbiologia e parassitologia	»	30
dermatologia tropicale	»	100
leprologia	»	60
otorinolaringoiatria	»	10
neurologia	»	10
clinica delle malattie tropicali	»	80
chirurgia correttiva	»	25
ortopedia	»	25
odontoiatria	»	10
pediatria	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 209. — Durante gli anni di corso è richiesta la frequenza nell'istituto di dermatologia e, per quel che riguarda la specializzazione in dermatologia tropicale, in idonei reparti situati in zona tropicale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1989
Registro n. 11 Istruzione, foglio n. 43

89A2306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Art. 1.

Gli articoli da 354 a 356, relativi alla scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia, che muta denominazione in geriatria, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 385 a 391, relativi alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 305 a 311, relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia, che muta denominazione in microbiologia e virologia, sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 304, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate:

Scuola di specializzazione in geriatria

Art. 305. — È istituita la scuola di specializzazione in geriatria presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di conferire la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi gerontologici e per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in campo geriatrico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 306. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 307. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, istituto scientifico di medicina interna.

Art. 308. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 309. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area di gerontologia;
b) area di medicina geriatrica;
c) area di gerontologia sociale;
d) area della riattivazione e riabilitazione.

Art. 310. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area di gerontologia:
biologia dell'invecchiamento;
farmacologia;
fisiologia dell'invecchiamento;
patologia geriatrica (I, II);
anatomia patologica.

b) Area di medicina geriatrica:
semeiotica generale geriatrica I e II;
diagnostica per immagini e medicina nucleare;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico;
ortopedia geriatrica;
oftalmologia geriatrica;
otorinolaringoiatria ed audiologia geriatrica;
parodontologia e odontoiatria geriatrica;
clinica geriatrica e terapia I e II;
chirurgia geriatrica;
ginecologia geriatrica;
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica;
dermatologia geriatrica;
neurologia geriatrica;
psicogeriatria;
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria.

c) Area di gerontologia sociale:
geriatria sociale I e II;
psicologia dell'anziano;
formazione del personale di assistenza geriatrica.

d) Area della riattivazione e riabilitazione:
riabilitazione motoria e neurologica;
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare;
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori;
terapia occupazionale e geragogia.

Art. 311. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

biologia dell'invecchiamento	ore	80
fisiologia dell'invecchiamento	»	70
psicologia dell'anziano.	»	60
semeiotica generale geriatrica I.	»	70
patologia geriatrica I	»	70
geriatria sociale I	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

anatomia patologica	ore	80
diagnostica per immagini e medicina nucleare	»	70
farmacologia	»	70
semeiotica generale geriatrica II	»	50
patologia geriatrica II	»	70
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

clinica geriatrica e terapia I	ore	70
parodontologia e odontoiatria geriatrica	»	10
otorinolaringoiatria e audiologia geriatrica	»	20
oftalmologia geriatrica	»	20
dermatologia geriatrica	»	10
ginecologia geriatrica	»	20
ortopedia geriatrica	»	20
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica	»	20
neurologia geriatrica	»	50
psicogeriatria	»	40
riabilitazione motoria e neurologica	»	60
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

clinica geriatrica e terapia II	ore	120
chirurgia geriatrica	»	50
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori	»	60
geriatria sociale II	»	60
terapia occupazionale e geragogia	»	40
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria	»	40
formazione del personale di assistenza geriatrica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 312. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratori di patologia speciale medica, III p., ISMI;
laboratorio casa di riposo di Genova;
palestra casa di riposo di Genova;
ambulatori della cattedra patologia speciale medica I e della casa di riposo di Genova;
reparti degenza cattedra di gerontologia (ISMI), divisione di gerontologia (XII USL-Osp. Galliera), casa di riposo di Genova (XV USL), Padiglione lungodegenti (XIII USL-Osp. S. Martino).

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 313. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina nucleare presso l'Universita degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali necessarie all'impiego in vivo e in vitro di sorgenti radioattive non sigillate e delle proprietà dei nuclei stabili a scopo diagnostico, terapeutico e di prevenzione, nonché le conoscenze necessarie per la radioprotezione.

Art. 314. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti spcializzandi.

Art. 315. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, istituto scientifico di medicina interna.

Art. 316. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 317. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;
b) fisica e strumentazione;
c) tecniche in vitro;
d) applicazioni cliniche medico-nucleari;
e) radiobiologia e radioprotezione.

Art. 318. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) scienze di base:
fondamenti di matematica e matematica avanzata;
fondamenti di fisica;
statistica e informatica;
fisiopatologia generale;
teoria dei traccianti;
elaborazione dei dati e delle immagini.

b) Fisica e strumentazione:
fisica nucleare e fisica delle radiazioni;
elettronica;
strumentazone per rivelazioni di radioattività (in vivo e in vitro);
strumentazione per rivelazioni di radiazioni non ionizzanti (NMR, ecografia, termografia, etc.).

c) Tecniche in vitro:
radiochimica e radiobiochimica;
radiofarmacologia, radiofarmacia e controllo di qualità dei radiofarmaci;
radioimmunologia;
metodologia delle indagini in vitro;
marcatura di cellule, strutture subcellulari e molecole biologiche.

d) Applicazioni cliniche:
metodologie di base delle misure in vivo;
metodologia clinica e diagnostica speciale (sistema endocrino, sistema cardiovascolare, apparato locomotore, apparato respiratorio, sistema nervoso, apparato digerente e ghiandole annesse, sistema nefro-urologico e genitale, sistema emopoietico);
diagnostica oncologica;
cinetica, distribuzione e metabolismo con tecniche traccianti;
metodologie diagnostiche avanzate e/o alternative (tecniche tomografiche radioisotopiche, NMR, ecografia, termografia, etc.);
terapia con sorgenti non sigillate nelle malattie neoplastiche e non neoplastiche;
nozioni di radioterapia oncologica.

e) Radiobiologia e radioprotezione:
radiobiologia;
biologia delle radiazioni non ionizzanti;
dosimetria applicata;
radioprotezione (del paziente, del personale professionalmente esposto, dell'ambiente e della popolazione);
normativa e legislazione, strutturazione e organizzazione di un servizio di medicina nucleare.

Art. 319. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico applicativo di ulteriori 400 ore rivolta all'apprendimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 100):
fondamenti di matematica e matematica avanzata . . . . ore 30
fondamenti di fisica . . . . » 20
statistica e informatica . . . . » 30
fisiopatologia generale . . . . » 20

Fisica e strumentazione (ore 100):
fisica nucleare e fisica delle radiazioni ore 80
elettronica . . . . . . » 20

Tecniche in vitro (ore 100).
radiochimica e radiobiochimica . . » 30
radiofarmacologia, radiofarmacia e controllo di qualità dei radiofarmaci . . . . » 70

Radiobiologia e radioprotezione (ore 100):
radiobiologia . . » 50
biologia delle radiazioni non ionizzanti . . . . » 20
dosimetria applicata . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Scienze di base (ore 100):
fondamenti di matematica e matematica avanzata . . . . ore 30
statistica e informatica . . . . » 20
teoria dei traccianti . . . . . » 30
elaborazione dei dati e delle immagini » 20

Fisica e strumentazione (ore 100):
strumentazione per rivelazione di radioattività (in vivo e in vitro) . . . . . . » 60
strumentazione per rivelazione di radiazioni non ionizzanti . . . . » 40

Tecniche in vitro (ore 200):
radioimmunologia . . . . » 100
metodologia delle indagini in vitro . » 60
marcatura di cellule, strutture subcellulari e molecole biologiche . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Applicazione cliniche (ore 400):
metodologie di base delle misure in vivo . . . . ore 40
metodologia clinica diagnostica speciale . . . . » 360

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Applicazioni cliniche (ore 300):
diagnostica oncologica . . . . ore 40
cinetica, distribuzione e metabolismo con tecniche traccianti . . . . » 40
metodologie diagnostiche avanzate e/o alternative . . . . » 100

terapia con sorgenti non sigillate nelle malattie neoplastiche e non neoplastiche. ore 80

nozioni di radioterapia oncologica » 40

Radiobiologia e radioprotezione (ore 100):

radioprotezione » 50

normativa e legislazione, strutturazione e organizzazione di un servizio di medicina nucleare. » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 320. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori:

laboratorio di diagnostica in vitro e in vivo del servizio di medicina nucleare - Università di Genova;

laboratorio di elettronica (facoltà di scienze fisiche); laboratorio di farmacia; reparto di radiologia - Università di Genova;

servizio di medicina nucleare e radioterapia ospedale Galliera.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in microbiologia e virologia

Art. 321. — È istituita la scuola di specializzazione in microbiologia e virologia presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze diagnostiche professionali e direttive applicate alla medicina nel campo della microbiologia, virologia, micologia e parassitologia, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica, nonché per l'indirizzo tecnico di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica microbiologica specifica.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa entrambe in ambito microbiologico, la scuola si articola negli indirizzi:

a) microbiologia e virologia medica;
b) tecniche microbiologiche e virologiche.

La scuola rilascia i titoli di specialista in microbiologia e virologia indirizzo di microbiologia e virologia medica, indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche.

Art. 322. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto, in relazione al diploma di laurea.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 323. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, istituto di microbiologia.

Art. 324. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo di microbiologia e virologia medica i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche i laureati in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in medicina veterinaria, in scienze agrarie.

Per l'iscrizione alla scuola, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 325. — La scuola di specializzazione in microbiologia e virologia comprende 13 aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia generale microbiologica;
b) batteriologia;
c) virologia;
d) micologia;
e) parassitologia;
f) immunologia;
g) controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente;
h) agenti antimicrobici;
i) tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica;
l) ecologia microbica;
m) microbiologia clinica;
n) microbiologia applicata;
o) tecniche microbiologiche.

Art. 326. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia generale microbiologica:

statistica ed epidemiologia;
coltivazione ed isolamento dei microrganismi;
strumentazione di laboratorio.

b) Batteriologia:

citologia e fisiologia batteriche;
genetica batterica;
batteriologia speciale.

c) Virologia:

virologia generale;
virologia speciale.

— 34 —

d) Micologia:

micologia generale;
micologia speciale.

e) Parassitologia:

parassitologia;
protozoologia.

f) Immunologia:

immunologia;
immunoprofilassi e immunoterapia;
sierologia.

g) Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente:

controllo microbiologico degli alimenti;
metodi di controllo microbiologico dell'aria e degli ambienti.

h) Agenti antimicrobici:

disinfettanti e chemioterapici;
antibiotici e antivirali.

i) Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica:

micrometodi in microbiologia clinica;
automazione e computerizzazione in microbiologia clinica.

l) Ecologia microbica:

microbiologia ambientale ed ecologia microbica.

m) Microbiologia clinica:

epidemiologia delle malattie infettive;
microbiologia clinica;
criteri generali per la terapia antimicrobica.

n) Microbiologia applicata:

biotecnologie;
microbiologia industriale.

o) Tecniche microbiologiche:

tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche immunologiche e sierologiche;
tecniche micologiche;
tecniche parassitologiche;
dosaggi microbiologici.

Art. 327. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e, successivamente, ai diversi indirizzi:

1° Anno:

Metodologia generale microbiologica (ore 100):

statistica ed epidemiologia	ore	30
coltivazione ed isolamento dei microrganismi	»	50
strumentazione di laboratorio	»	20

Batteriologia (ore 210):

citologia e fisiologia batterica	»	60
genetica batterica	»	50
batteriologia speciale	»	100

Virologia (ore 60):

virologia generale	»	60

Micologia (ore 30):

micologia generale	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Batteriologia speciale (ore 150):

batteriologia speciale	ore	150

Virologia (ore 100):

virologia speciale	»	100

Parassitologia (ore 50):

parassitologia	»	20
protozoologia	»	30

Immunologia (ore 50):

immunologia	»	50

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):

controllo microbiologico degli alimenti	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Indirizzo medico:

Immunologia (ore 50):

immunoprofilassi ed immunoterapia	ore	50

Agenti antimicrobici (ore 70):

disinfettanti e chemioterapici	»	70

Microbiologia clinica (ore 250):

epidemiologia delle malattie infettive	»	50
microbiologia clinica	»	200

Micologia (ore 30):

micologia speciale	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Indirizzo medico:

Microbiologia clinica (ore 250):

microbiologia clinica	ore	200
criteri generali per la terapia antimicrobica	»	50

Agenti antimicrobici (ore 100):

antibiotici e antivirali . . . . ore 100

Immunologia (ore 50):

sierologia . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Indirizzo tecnico:

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):

metodi di controllo microbiologico dell'aria e dell'ambiente . . . . ore 50

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica (ore 50):

micrometodi in microbiologia clinica » 50

Ecologia microbica (ore 50):

microbiologia ambientale ed ecologia microbica . . . . » 50

Microbiologia applicata (ore 50):

biotecnologie . . . . » 50

Tecniche microbiologiche (ore 200):

tecniche batteriologiche . . . . » 150
tecniche immunologiche e sierologiche » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Indirizzo tecnico:

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica (ore 50):

automazione e computerizzazione in microbiologia clinica . . . . ore 50

Microbiologia applicata (ore 70):

microbiologia industriale . . . . » 70

Tecniche microbiologiche (ore 180):

dosaggi microbiologici . . . . » 20

tecniche virologiche . . . . » 100

tecniche micologiche. . . . . » 30

tecniche parassitologiche . . . . » 30

Ecologia microbica (ore 100):

microbiologia ambientale ed ecologia microbica. » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 328. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori di diagnostica: microbiologica, virologica, parassitologica e micologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1989
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 399

89A2286

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 1989.

Rideterminazione del livello retributivo spettante al direttore generale dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, adottato in attuazione dell'art. 20 della citata legge n. 70, con il quale gli enti di cui alla tabella allegata alla legge stessa sono stati classificati in tre livelli di importanza, al fine di addivenire alla determinazione dei corrispondenti livelli retributivi dei direttori generali;

Vista la nota 24 agosto 1983 U.C.I./7903/XXII-18/15 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale venne rigettata l'istanza in data 20 luglio 1983 dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) volta ad ottenere la riclassificazione ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 782 del 1° giugno 1988 con la quale, definitivamente pronunciando sul ricorso avverso la citata nota dell'U.C.I. è stato affermato il principio secondo cui la facoltà dell'amministrazione di procedere alla riclassificazione degli enti va configurata quale potere-dovere, di tal che, in disparte l'ipotesi di una generale riclassificazione ex-officio, l'amministrazione stessa è tenuta a pronunciarsi anche su singole istanze;

Preso atto che occorre dare ottemperanza al giudicato innanzi indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1988 con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettante al medesimo Presidente per l'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, emessa su ricorso di alcuni enti avverso l'originario decreto di classificazione del 12 settembre 1975, con la quale in sede di censura in punto di legittimità degli originari criteri di classificazione - elaborati anche tenendo conto delle proposte formulate dal gruppo di coordinamento del comitato istituito con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 1975, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 - sono stati indicati principi e criteri ermeneutici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983 con il quale, in sede di ottemperanza alla citata decisione del Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, si è proceduto alla riclassificazione degli Enti destinatari della medesima sulla base dei criteri rielaborati in coerenza alle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato medesimo;

Ritenuto che, conseguentemente, anche nella fattispecie all'esame concernente la riclassificazione dell'ENASARCO a far tempo dalla data della relativa istanza, possono utilmente adottarsi i medesimi criteri elaborati e posti a base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983;

Constatato che dall'applicazione di tale procedura consegue una riclassificazione dell'Ente al livello superiore;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, al direttore generale dell'ENASARCO - la cui importanza è da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di alto rilievo, a far data dal 1° gennaio 1984 - è attribuito con detta decorrenza il livello retributivo corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico onnicomprensivo del dirigente generale B dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A2362

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 1989

Rideterminazione del livello retributivo spettante al direttore generale dell'Istituto nazionale di geofisica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, adottato in attuazione dell'art. 20 della citata legge n. 70, con il quale gli enti di cui alla tabella allegata alla legge stessa sono stati classificati in tre livelli di importanza, al fine di addivenire alla determinazione dei corrispondenti livelli retributivi dei direttori generali;

Vista la nota n. 2722 del 31 dicembre 1983 con la quale l'Istituto nazionale di geofisica ebbe a presentare istanza volta ad ottenere la riclassificazione ai sensi dello stesso art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che il Consiglio di Stato, con decisione n. 782 del 1° luglio 1988, definitivamente pronunciando su ricorso di altro ente avverso il rigetto di analoga istanza, ha affermato il principio secondo cui la facoltà dell'amministrazione di procedere alla riclassificazione degli enti va configurata quale potere-dovere, di tal che, in disparte l'ipotesi di una generale riclassificazione ex officio, l'amministrazione stessa è tenuta a pronunciarsi anche su singole istanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1988 con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente per l'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che gli elementi da prendere a base della classificazione, a norma dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, riguardano la dimensione organizzativa, il numero dei dipendenti, ed il volume delle entrate e delle uscite;

Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, emessa su ricorso di alcuni enti avverso l'originario decreto di classificazione del 12 settembre 1975, con la quale in sede di censura in punto di legittimità degli originari criteri di classificazione - elaborati anche tenendo conto delle proposte formulate dal gruppo di coordinamento del Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 1975, ai sensi dell'art. 3 delle legge 20 marzo 1975, n. 70 - sono stati indicati principi e criteri ermeneutici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983 con il quale, in sede di ottemperanza alla citata decisione del Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, si è proceduto alla riclassificazione degli Enti destinatari della medesima sulla base dei criteri rielaborati in coerenza alle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato medesimo;

Ritenuto che, conseguentemente, anche nella fattispecie all'esame concernente la riclassificazione dell'Istituto nazionale di geofisica, possono utilmente adottarsi i medesimi criteri elaborati e posti a base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983;

Constatato che dall'applicazione di tale procedura consegue una riclassificazione dell'Ente al livello superiore sulla base dei dati desunti dal conto consuntivo 1987;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, al direttore generale dell'Istituto nazionale di geofisica - la cui importanza è da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di notevole rilievo, a far data dal 1° gennaio 1988 - è attribuito con detta decorrenza il livello retributivo corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico del dirigente generale C dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A2363

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 23 maggio 1989.

Autorizzazione ad esperire misure cautelari su beni dello Stato libico in Italia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'atto in data 23 marzo 1989, con il quale la società a responsabilità limitata Partfin, in persona del suo legale rappresentante, ha chiesto di essere autorizzata a procedere ad esecuzione di sequestro conservativo sui beni mobili e immobili, navi, crediti, titoli e valori della Repubblica araba libica popolare socialista, esistenti in Italia, in virtù di crediti vantati nei confronti di detto Stato;

Ritenuto che dalle indagini esperite per il tramite dell'ambasciata italiana in Tripoli (v., al riguardo, la nota del Ministero degli affari esteri in data 9 marzo 1989, richiamata da quella in data 2 maggio 1989) risulta che, pur non esistendo nello Stato libico leggi nazionali che disciplinino la materia della esecuzione su beni di Stati esteri, è inimmaginabile, in punto di fatto, che una decisione in proposito venga assunta senza l'intervento diretto dell'autorità amministrativa; che la situazione così rappresentata, anche in mancanza di specifiche disposizioni di legge, realizza nella sostanza, con riguardo alla prassi vigente, una condizione di rilevanza analoga a quella esistente in Italia per la sequestrabilità e la sottoposizione, in genere, a misure cautelari od esecutive di beni di Stati esteri, pur assoggettate alla previa valutazione dell'Amministrazione; che, dunque, nei rapporti fra l'Italia e lo Stato libico esiste la condizione di reciprocità prevista dal regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263;

Attesa la inopportunità di autorizzare la società istante ad esperire misure cautelari su beni dello Stato libico in Italia, in considerazione della probabile compromissione dei rapporti esistenti fra l'Italia e il detto Stato, conformemente al parere espresso al riguardo dal Ministero degli affari esteri con nota del 23 gennaio 1989, richiamata da quella del 2 maggio successivo;

Decreta:

Dichiara la sussistenza della condizione di reciprocità fra la Repubblica italiana e lo Stato libico - Repubblica araba libica popolare socialista, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; non autorizza la società Partfin ad esperire misure cautelari su beni dello Stato libico in Italia.

Roma, addì 23 maggio 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A2364

DECRETO 9 maggio 1989.

Criteri e modalità di deduzione, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione per le industrie estrattive di minerali metalliferi e non metalliferi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale prevede che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili e che l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi;

Visto il predetto art. 67, comma 7, il quale prevede che per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione;

Vista l'istanza dell'Associazione mineraria italiana, volta ad ottenere l'eliminazione del limite percentuale previsto dall'art. 67, comma 7, suindicato, ovvero, in subordine ad ottenere l'elevazione dello stesso limite dal 5 al 15 per cento;

Tenuto conto del parere espresso dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali con nota n. 28/442 del 12 ottobre 1988;

Ritenuto opportuno provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i soggetti che svolgono le attività indicate nel gruppo IV della tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ai fini della determinazione del reddito di impresa, possono dedurre le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relativi ai cespiti utilizzati nelle predette attività, fino al limite del 15 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta, all'inizio dell'esercizio, dal registro dei beni ammortizzabili.

Art. 2.

Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del precedente art. 1, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative ai cespiti indicati nello stesso art. 1, devono essere rilevate distintamente nelle scritture contabili delle imprese interessate e riportate distintamente in apposito prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2089

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 8 maggio 1989.

Determinazione, per l'anno 1989, dell'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

Viste le circolari in data 4 marzo 1986, 7 febbraio 1987, 25 luglio 1987 e 29 luglio 1988 «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia», pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numeri 72, 48, 185 e 191 rispettivamente del 27 marzo 1986, 27 febbraio 1987, 10 agosto 1987 e 16 agosto 1988;

Ritenuto di determinare, per l'esercizio finanziario 1989, l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie;

Sentita la Commissione centrale per la musica;

Decreta:

La quota a recita, per l'esercizio finanziario 1989, è così determinata:

Art. 1.

Stagioni liriche tradizionali

1) quota a recita, ivi compresi i balletti . . . . L. 75.000.000

quota a recita per opere da camera (ridotta del 40% . . . . » 45.000.000

2) quota a recita . . . . » 85.000.000

quota a recita per opere da camera (ridotta del 40% . . . . » 51.000.000

per le recite direttamente prodotte la cui partitura richiede l'impiego del coro e per le quali è prevista l'utilizzazione di artisti italiani e/o appartenenti a paesi comunitari nonché «entrate proprie» non inferiori al 70% di detti importi.

Art. 2.

Stagioni liriche ordinarie

quota a recita:

categoria *A*	L. 50.000.000
categoria *A* per opera da camera (ridotta del 50%).	» 25.000.000
categoria *B*	» 32.000.000
categoria *B* per opera da camera (ridotta del 50%).	» 16.000.000
categoria *C*	» 22.000.000
categoria *C* per opera da camera (ridotta. del 50%).	» 11.000.000

Dette quote saranno proporzionalmente ridotte qualora, in sede consuntiva, non si verificheranno «entrate proprie» identiche, pari al 70% e 40% di detti importi rispettivamente per le recite di categoria *A*, *B* e *C*.

Roma, addì 8 maggio 1989

Il Ministro: CARRARO

89A2310

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 8 maggio 1989.

Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare i commi 2 e 3;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio delle Comunità europee, della direttiva n. 88/609 pubblicata sulle GUCE del 7 dicembre 1988 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, di definire un quadro di certezze in ordine alle emissioni delle centrali termoelettriche e degli impianti di combustione la cui costruzione si intende avviare;

Ritenuta altresì la necessità di definire anche per i grandi impianti di combustione esistenti le linee di azione al fine di raggiungere gli obiettivi delineati in sede comunitaria e fissare i valori limite tendenziali delle emissioni inquinanti;

Tenuto conto del protocollo di Helsinki relativo alla riduzione del biossidio di zolfo e del protocollo e della dichiarazione di Sofia relativi al congelamento e alla riduzione degli ossidi di azoto nell'atmosfera in attuazione della convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero;

Considerato altresì che la disciplina relativa agli impianti esistenti dovrà esssere completata nell'ambito dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica su tutto il territorio nazionale agli impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).

2. Il presente decreto disciplina soltanto gli impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione.

In particolare il decreto non si applica ai seguenti impianti:

impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essicazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo, forni di trattamento termico;

impianti di postcombustione, cioé qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;

dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;

dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;

reattori utilizzati nell'industria chimica;

batteria di forni per il coke;

cowpers degli altiforni;

impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas, o da turbine a gas, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

3. Nel caso in cui due o più singoli nuovi impianti siano installati in maniera tale che gli scarichi gassosi, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, possano essere convogliati verso un unico camino, a giudizio dell'autorità competente, la combinazione degli impianti va considerata come un'unità.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto;

impianto policombustibile: qualsiasi impianto di combustione che possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da due o più tipi di combustibile;

impianto esistente: un impianto che sia in funzione, costruito o autorizzato anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

nuovo impianto: devono intendersi gli altri impianti;

tasso di desolforazione: il rapporto tra la quantità di zolfo, che è separata nel sito dell'impianto di combustione per un determinato periodo di tempo mediante procedimenti specificamente destinati a tal fine e la quantità di zolfo contenuta nel combustibile introdotto nei dispositivi dell'impianto di combustione e utilizzato per lo stesso periodo di tempo.

2. I valori limite di emissione si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno, nello scarico in atmosfera, del 3% in volume per i combustibili liquidi e gassosi e del 6% per i combustibili solidi.

3. La portata volumetrica degli scarichi gassosi deve essere considerata previa detrazione del tenore di vapore acqueo.

Art. 3.

Valori limite di emissione

1. I valori limite di emissione per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto e per le polveri, dei nuovi impianti di combustione sono fissati, in relazione a ciascun tipo di combustibile, dagli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto.

2. I valori di cui al comma precedente costituiscono di norma limiti minimi e massimi di emissione, salvo che, in attuazione delle competenze di cui all'art. 4, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la regione non fissi valori limite più restrittivi nell'ambito degli intervalli appositamente delimitati negli allegati del presente decreto da curve inferiori.

Art. 4.

Riduzione delle emissioni

1. Per gli impianti esistenti le emissioni di biossido di zolfo e di ossidi di azoto sono ridotte sulla base della disciplina recata dagli articoli 12, 13, 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. L'insieme delle riduzioni di cui al comma precedente deve comportare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione globale delle emissioni contenute nell'allegato 8 nei tempi ivi previsti attraverso modalità e percentuali determinate per ciascuna impresa.

3. Per ciascun impianto esistente i valori limite di emissione vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non possono comunque essere superati.

Art. 5.

Polo energetico Alto Lazio

1. Al fine di tutelare la qualità dell'aria e nell'ambito del programma di riduzione globale delle emissioni previsto dal precedente articolo, relativo al polo energetico dell'Alto Lazio, per le centrali ubicate nel comune di Civitavecchia, sono fissati i seguenti valori limite di emissione, da rispettare in concomitanza con l'entrata in servizio dei gruppi policombustibili della centrale di Montalto di Castro:

biossido di zolfo: 1200 mg/Nm^3;

ossidi di azoto: 200 mg/Nm^3;

polveri: 50 mg/Nm^3.

Agli stessi fini l'ENEL predispone un piano per la dismissione della centrale di Fiumaretta e per la ristrutturazione delle altre centrali esistenti nel comune di Civitavecchia.

Nell'ambito di tale piano l'ENEL dovrà inoltre verificare le ulteriori possibilità di riduzione delle emissioni di biossido di zolfo fino al raggiungimento del valore limite stabilito per i nuovi impianti dall'art. 3 del presente decreto.

Art. 6.

Deroghe

1. In deroga all'allegato 1, i nuovi impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 400 MW, che non sono in funzione per più di 2.200 ore all'anno (calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni) sono soggetti a un valore limite di emissione per il biossido di zolfo pari a 800 mg/Nm^3.

2. Per gli impianti nuovi che consumano combustibili solidi indigeni, qualora non sia possibile rispettare il valore limite di emissione per il biossido di zolfo, fissato per tali impianti, a causa delle particolari caratteristiche del combustibile, senza dover ricorrere ad una tecnologia eccessivamente costosa, l'autorità competente può consentire che i valori limite stabiliti nell'allegato 1 possano essere superati. Detti impianti devono almeno raggiungere i tassi di desolforazione stabiliti nell'allegato 9.

Art. 7.

Controlli emissioni NO

1. Qualora a seguito di controlli risulti che per ragioni imprevedibili, il valore limite di emissione degli ossidi di azoto non sia stato osservato, l'autorità competente prescrive che l'impresa adotti tutte le misure primarie necessarie affinché tale valore sia rispettato il più rapidamente possibile e comunque non oltre un anno.

L'autorità competente provvede ad informare tempestivamente il Ministero dell'ambiente.

Art. 8.

Anomalie degli impianti di abbattimento e carenze di combustibile nell'approvvigionamento

1. Per i nuovi impianti, nelle autorizzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, devono essere specificate le procedure relative al cattivo funzionamento o al guasto degli impianti di abbattimento delle emissioni. In caso di guasto deve essere immediatamente informata l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, la quale adotta i provvedimenti necessari e, in particolare, richiede che l'impresa riduca o faccia cessare le operazioni appena possibile e finché possa essere ripresa la normale attività, o che faccia funzionare l'impianto con combustibili meno inquinanti, eccetto i casi in cui vi sia assoluto bisogno di mantenere le forniture di elettricità. In particolare essa accerta che l'impresa faccia il necessario per riattivare gli impianti di abbattimento appena possibile.

2. L'autorità competente può accordare una sospensione per un periodo massimo di sei mesi dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione per il biossido di zolfo in impianti che a tale scopo utilizzano normalmente un combustibile a basso tenore di zolfo, se l'impresa si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite a causa dell'interruzione delle forniture di combustibile summenzionato dovuto ad una situazione di grave penuria.

3. L'autorità competente può accordare deroghe all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui all'art. 3 qualora un impianto, che normalmente funziona soltanto con combustibile gassoso e che altrimenti dovrebbe essere dotato di un dispositivo di depurazione degli scarichi gassosi, debba ricorrere, eccezionalmente, per un breve periodo, all'uso di altri combustibili a causa di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas.

4. L'autorità competente provvede ad informare tempestivamente il Ministero dell'ambiente.

Art. 9.

Impianto policombustibile

1. Per i nuovi impianti policombustibile che prevedono l'impiego simultaneo di due o più combustibili, l'autorità competente stabilisce i valori limite nel modo seguente:

anzitutto prendendo il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto quale è stabilita dagli allegati da 1 a 7;

in secondo luogo determinando i valori limite di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;

in terzo luogo, addizionando i valori limite di emissione ponderati per combustibile.

2. Per gli stessi impianti di cui al comma 1 che prevedono l'impiego alternato di due o più combustibili sono applicabili i valori limite di emissione di cui agli allegati da 1 a 7 corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati.

3. In deroga al primo comma per gli impianti policombustibile che utilizzano i residui di distillazione o di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il proprio consumo, l'autorità competente può fissare come valori limite di emissione quelli relativi al combustibile con il più elevato valore di emissione (combustibile determinante) se durante il funzionamento dell'impianto la potenza termica fornita da tale combustibile è almeno il 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili.

Se la potenza termica fornita dal combustibile determinante è inferiore al 50%, il valore limite di emissione è fissato proporzionalmente alla potenza termica fornita da ciascuno dei combustibili rispetto alla somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, nel modo seguente:

anzitutto prendendo il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile e ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto, come indicato negli allegati da 1 a 7;

in secondo luogo calcolando il valore limite di emissione per il combustibile determinante (combustibile con il valore limite di emissione più elevato, facendo riferimento dagli allegati da 1 a 7 oppure, nel caso di due combustibili aventi il medesimo valore limite quelle che fornisce la qualità più elevata di potenza termica); tale valore si ottiene moltiplicando per due il valore limite di emissione di cui agli allegati da 1 a 7 per tale combustibile e sottraendo dal risultato il valore limite di emissione relativo al combustibile con il meno elevato valore limite di emissione;

in terzo luogo, determinando i valori limite di emissione ponderati per combustibile; tali valori si ottengono moltiplicando il valore limite di emissione, calcolato del combustibile determinante per la quantità di potenza termica fornita dal combustibile determinante e moltiplicando ciascuno degli altri valore limite di emissione per la quantità di potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;

in quarto luogo addizionando i valori limite di emissione ponderati per combustibile.

4. In alternativa a quanto previsto al comma 3, per il biossido di zolfo si può applicare un valore limite di emissione di 1000 mg/Nm³, quale media di tutti i nuovi impianti della raffineria, a prescindere dalla miscela di combustibili usata, sempreché l'applicazione di tale disposizione non comporti aumento nelle emissioni degli impianti esistenti.

Art. 10.

Altezza dei camini

1. Gli scarichi gassosi degli impianti di combustione devono essere smaltiti in modo controllato attraverso un camino.

L'autorizzazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, stabilisce le condizioni dello scarico ed in particolare l'altezza del camino deve essere calcolata in modo da salvaguardare la salute e l'ambiente.

Art. 11.

Incremento di potenza degli impianti

1. Qualora la potenza termica di un impianto di combustione venga aumentata di almeno 50 MW, il valore limite di emissione da applicare alla nuova parte è fissato in funzione della potenza termica dell'intero impianto. Questa disposizione non si applica nei casi contemplati all'art. 9, commi 3 e 4.

Art. 12.

Misurazioni

1. Il controllo delle emissioni degli impianti e di tutti gli altri valori stabiliti dal presente decreto deve essere realizzato in conformità dell'allegato 10, fermo restando che i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti contenuti nelle emissioni e dei combustibili saranno disciplinati con separato decreto ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 13.

Comunicazione dati

1. Le autorità di controllo fissano la cadenza con cui le imprese devono comunicare i risultati delle misurazioni continue, della verifica del funzionamento delle apparecchiature di misurazione, delle misurazioni discontinue, nonché di tutte le altre misurazioni effettuate per valutare il rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. La trasmissione dei dati all'autorità di controllo è regolata con modalità da concordare tra impresa e autorità.

Art. 14.

Rispetto valori limite

1. Nel caso di misurazioni continue, possono considerarsi rispettati i valori limite di emissione indicati negli allegati da 1 a 7 se la valutazione dei risultati rivela che nelle ore di funzionamento lungo un anno civile:

a) nessun valore medio del mese civile supera i valori limite di emissione e

b) per quanto concerne:

il biossido di zolfo e le polveri, il 97% di tutti i valori medi di 48 ore deve essere al di sotto dal 110% dei valori limite di emissione;

gli ossidi di azoto, il 95% di tutti i valori medi di 48 ore deve essere al di sotto del 110% dei valori limite di emissione.

Non si tiene conto dei periodi di cui all'art. 8 né dei periodi di avvio e di arresto definiti in sede di autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. Qualora siano richieste soltanto misurazioni discontinue, o altre opportune procedure di determinazione, i valori limite di emissione indicati negli allegati da 1 a 7 possono considerarsi rispettati se i risultati di ogni serie di misurazione o delle altre procedure, definiti e determinati secondo le modalità riconosciute dalla competente autorità, non superano il valore limite di emissione.

3. Nei casi di cui all'art. 6, comma 2, i tassi di desolforazione si considerano rispettati se la valutazione delle misurazioni effettuate a norma dell'allegato 9 indica che tutti i valori medi dei mesi civili o tutti i valori medi calcolati mensilmente raggiungono i tassi di desolforazione richiesti.

Non si tiene conto dei periodi di cui all'art. 8 né dei periodi di avvio e di arresto definiti in sede di autorizzazione ai sensi degli articoli 6 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1989

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO 1

VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER L'SO2 PER NUOVI IMPIANTI

Combustibili solidi

I limiti di cui all'art. 3, comma 1, sono determinati dalla curva superiore
Gli intervalli di cui all'art. 3, comma 2, sono delimitati dalla curva inferiore.

ALLEGATO 2

VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER L'SO2 PER NUOVI IMPIANTI

Combustibili liquidi

I limiti di cui all'art. 3, comma 1, sono determinati dalla curva superiore.
Gli intervalli di cui all'art. 3, comma 2, sono delimitati dalla curva inferiore.

ALLEGATO 3

VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER L'SO2 PER NUOVI IMPIANTI

Combustibili gassosi

Tipi di combustibile	Valori limite (mg Nm³)
Combustibili gassosi in generale	35
Gas liquefatto	5
Gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie, gas da forno a coke, gas d'altoforno	800
Gas derivati dal carbone	(*)

(*) Verranno fissati in una fase successiva i valori limite di emissione applicabili a tale gas.

ALLEGATO 4

VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER GLI NOX PER NUOVI IMPIANTI

Combustibili solidi

I limiti di cui all'art. 3, comma 1, sono determinati dalla curva superiore.

Gli intervalli di cui all'art. 3, comma 2, sono delimitati dalla curva inferiore.

Per gli impianti di combustione, compresi nelle taglie 300 ÷ 500 MWth, utilizzanti la tecnologia della caldaia a letto fluido, il limite minimo di emissione per gli ossidi di azoto è fissato a 300 mg/Nm³.

ALLEGATO 5

VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER GLI NOX PER NUOVI IMPIANTI

Combustibili liquidi

I limiti di cui all'art. 3, comma 1, sono determinati dalla curva superiore.

Gli intervalli di cui all'art. 3, comma 2, sono delimitati dalla curva inferiore.

Per gli impianti di combustione, compresi nelle taglie 300 ÷ 500 MWth, utilizzanti la tecnologia della caldaia a letto fluido, il limite minimo di emissione per gli ossidi di azoto è fissato a 300 mg/Nm³.

ALLEGATO 6

VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER GLI NOX PER NUOVI IMPIANTI

Combustibili gassosi

I limiti di cui all'art. 3, comma 1, sono determinati dalla curva superiore.
Gli intervalli di cui all'art. 3, comma 2, sono delimitati dalla curva inferiore

ALLEGATO 7

VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER LE POLVERI PER NUOVI IMPIANTI

Tipo di combustibile	Potenza termica (MWth)	Valori limite (mg/Nm^3)
Liquido e solido	≥ 50	50
Gassoso	≥ 50	5 di regola 10 per i gas di altoforno 50 per i gas prodotti dalle acciaierie che possono essere impiegati altrove

ALLEGATO 8

MASSIMALI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI SO2 E NOX PER GLI IMPIANTI ESISTENTI

	SO2	NOX
Emissioni per i grandi impianti di combustione nel 1980 (Kton)	2450	580
Massimale di emissione (Kton/anno)		
1993	1715	570
1998	1500	406
2003	900	—
% di riduzione emissioni		
1993	— 30	— 2
1998	— 39	— 30
2003	— 63	—

ALLEGATO 9

TASSI DI DESOLFORAZIONE

ALLEGATO 10

METODI DI MISURAZIONE DELLE EMISSIONI

A. *Modalità di misurazione e di valutazione delle emissioni di nuovi impianti.*

1. La misurazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri e ossigeno si effettua in continuo per gli impianti nuovi con potenza termica nominale superiore ai 300 MW. Tuttavia, il controllo del biossido di zolfo e delle polveri può limitarsi a misure discontinue o ad altre opportune procedure di determinazione, qualora tali misure o procedure, che devono essere verificate e riconosciute dalle autorità competenti, possano essere utilizzate per determinare la concentrazione.

Nel caso di impianti non previsti dal primo comma, le autorità competenti possono chiedere l'esecuzione di misurazioni continue per i tre inquinanti e per l'ossigeno ove lo ritengano necessario. Qualora non si richiedono misurazioni in continuo si ricorre periodicamente a misurazioni discontinue o ad adeguate procedure di determinazione, approvate dalle autorità competenti, al fine di valutare la quantità delle suddette sostanze presenti nelle emissioni.

2. Nel caso di impianti che devono rispondere ai tassi di desolforazione fissati dall'art. 6, comma 2, sono applicabili i requisiti riguardanti le misurazioni delle emissioni di biossido di zolfo stabiliti nel precedente comma 1. Inoltre il tenore di zolfo del combustibile introdotto nei dispositivi dell'impianto di combustione deve essere controllato regolarmente.

3. In caso di sostanziali modifiche in merito al combustibile utilizzato o al modo di conduzione degli impianti, le autorità competenti devono esserne informate. Esse decidono se le disposizioni in materia di controllo di cui al comma 1 sono appropriate o se richiedono un adeguamento.

4. I sistemi di misurazione che operano senza soluzione di continuità devono essere verificati a intervalli regolari, di concerto con le competenti autorità. Ad intervalli regolari appropriati occorre esaminare gli strumenti di misurazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri e ossigeno, al fine di effettuare la taratura di base e di verificarne il funzionamento. La taratura delle apparecchiature di misurazione utilizzate in continuo deve eseguirsi secondo un metodo di misurazione di riferimento approvato dalle autorità competenti.

B. *Determinazione delle emissioni totali annue.*

1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri della sanità e dell'industria, commercio ed artigianato, provvede entro il 30 settembre di ogni anno, alla stima delle emissioni globali di biossido di zolfo e di ossidi di azoto relative all'anno precedente e in particolare di quelle derivanti dagli impianti di combustione.

2. Per ciascun impianto di combustione entro il 28 febbraio di ogni anno le imprese comunicano al Ministero dell'ambiente la determinazione delle emissioni totali relative all'anno precedente di biossido di zolfo e ossidi di azoto. Tale determinazione, qualora sia utilizzato il controllo continuo, è ottenuta addizionando separatamente per ogni inquinante la massa di inquinante emessa quotidianamente, sulla base delle portate volumetriche degli scarichi gassosi. Qualora non sia utilizzato il controllo continuo, le stime delle emissioni totali sono determinate sulla base delle portate volumetriche degli scarichi gassosi e dei dati di emissione rilevati o, in mancanza di tali dati della quantità e qualità dei combustibili utilizzati e delle caratteristiche della combustione.

3. La comunicazione annuale alla commissione CEE prevista dalla direttiva n. 88/609/CEE delle emissioni totali di biossido di zolfo e di ossidi di azoto dovrà essere inviata entro il 30 settembre, a partire dal 1990.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

L'art. 3 del D.P.R. n. 203/1988, recante: «Attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183», è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualità dell'aria, validi su tutto il territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:

a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione;

b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;

c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;

d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto.

3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1983.

4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, provvede:

a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle esperienze regionali già acquisite;

b) a redigere il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria sulla base dei piani regionali, previa verifica della loro compatibilità;

c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di qualità dell'aria più restrittivi;

d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento regionali, nonché una relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni;

e) a predisporre i criteri per l'inventario nazionale delle fonti di emissione e al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati forniti dalle regioni».

Nota all'art. 2:

Per il D.P.R. n. 203/1988, si veda la precedente nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

L'art. 4, lettera *d)* del D.P.R. n. 203/1988 è il seguente

«Art. 4. — *d)* la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza di determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il più elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali;».

Nota all'art. 4:

Gli articoli 12, 13, 15 e 17 del D.P.R. n. 203/1988, sono i seguenti:

«Art. 12. — 1. Per gli impianti esistenti deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché un progetto di adeguamento delle emissioni redatto sulla base dei parametri indicati nell'art. 13, comma 1».

«Art. 13. — 1. La regione, tenuto conto, oltre che dello stato dell'ambiente atmosferico e dei piani di risanamento, anche delle caratteristiche tecniche degli impianti, del tasso di utilizzazione e della durata della vita residua degli impianti, della qualità e quantità delle sostanze inquinanti contenute nelle emissioni, degli oneri economici derivanti dall'applicazione della migliore tecnologia disponibile, autorizza in via provvisoria la continuazione delle emissioni stabilendo le prescrizioni sui tempi e modi di adeguamento.

2. L'autorità competente provvede sulla domanda nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, salve le responsabilità delle autorità competenti, l'impresa è comunque tenuta a realizzare il progetto di adeguamento nei termini e nei modi indicati nella domanda e a rispettare il più elevato dei valori di emissione definito nelle linee guida di cui all'art. 3, comma 2, ovvero i valori limite fissati dalle regioni.

4. L'autorizzazione definitiva è concessa previo accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione provvisoria, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 3, salve le prescrizioni integrative, previo accertamento della realizzazione del progetto di adeguamento delle emissioni presentato dall'impresa a corredo della domanda di autorizzazione».

«Art. 15. — 1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione:

a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

b) il trasferimento dell'impianto in altra località.

«Art. 17. — 1. L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali.

2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanità, sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo.

3. Il parere di cui al comma 2 è comunicato alla regione e al sindaco del comune interessato.

4. Le misure previste dall'art. 8, comma 3, secondo periodo, e dell'art. 10 sono adottate, a seguito di rapporto della regione, dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità.

5. Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i provvedimenti previsti dall'art. 13, commi 1, 2 e 4».

Nota all'art. 8:

Per il D.P.R. n. 203/1988, si veda la precedente nota alle premesse.

Nota all'art. 10:

Per il D.P.R. n. 203/1988, si veda la precedente nota alle premesse.

Nota all'art. 12:

Il comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. n. 203/1988 è il seguente:

«Art. 3. — 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:

a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione;

b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;

c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;

d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto».

Nota all'art. 14:

— Per il D.P.R. n. 203/1988, si veda la precedente nota alle premesse.

— L'art. 6 del D.P.R. n. 203/1988, è il seguente:

«Art. 6. — 1. In attesa di una riforma organica delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e fatte salve le attuali competenze in materia, per la costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente, corredata dal progetto nel quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti.

2. Copia della domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministro dell'ambiente, nonché allegata alla domanda di concessione edilizia rivolta al sindaco».

Per l'art. 17 del D.P.R. n. 203/1988, si veda la precedente nota all'art. 4.

89A2228

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 maggio 1989.

Proroga della gestione provvisoria del servizio di informatica presso il Dipartimento della protezione civile. (Ordinanza n. 1721/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13-*octies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza 11 dicembre 1985, n. 644/FPC/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 20 dicembre 1985, concernente l'avvio delle procedure per l'esperimento di un appalto concorso per la costituzione del centro di elaborazione dati e la gestione provvisoria del servizio di informatica presso il Dipartimento della protezione civile;

Vista la convenzione del 15 maggio 1987, n. 15, stipulata ai sensi della sopra citata ordinanza con il consorzio Italeco-Fiat Engineering per la protezione civile, per la gestione provvisoria, fino al 15 maggio 1988, del servizio di informatica del Dipartimento della protezione civile;

Visto il proprio decreto del 30 maggio 1988 con il quale è stata autorizzata la proroga per un anno della gestione d'informatica affidata al Consorzio Italeco-Fiat Engineering per la protezione civile;

Vista la relazione del C.A.S.I. 1033/B2.3, datata 13 maggio 1989 con la quale il centro applicazioni e studi informatici del Dipartimento della protezione civile rappresenta che l'iter del predetto appalto-concorso non è ancora concluso e che il tempo strettamente indispensabile per il suo perfezionamento è da valutarsi almeno in mesi tre;

Ravvisata la necessità di assicurare la continuità di un servizio indispensabile quale supporto delle funzioni attribuite al Dipartimento della protezione civile;

Considerato che venendo confermate identiche prestazioni ad uguali prezzi rispetto alla precedente convenzione non è necessario addivenire ad un ulteriore parere di congruità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata l'ulteriore proroga per tre mesi della gestione del servizio di informatica affidata al consorzio Italeco-Fiat Engineering, già regolata dalla convenzione del 15 maggio 1987, n. 15.

Art. 2.

Gli oneri derivanti per la gestione provvisoria del servizio di informatica del Dipartimento della protezione civile, per ulteriori tre mesi a partire dal 16 maggio 1989, valutati in L. 452.200.000 di cui L. 72.200.000 per IVA, sono posti a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2312

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 18 maggio 1989, n. A/604900.

Accordo italo-jugoslavo del 31 marzo 1955, modificato dallo scambio di note del 10 febbraio 1978, relativo agli scambi locali tra le zone limitrofe di Gorizia, Udine, da una parte, e di Sesana-Nuova Gorizia-Tolmino, dall'altra.

Come noto l'accordo in oggetto e successive modifiche, per effetto della clausola di tacita riconduzione, è da considerarsi rinnovato, a partire dal 1° aprile 1989.

Per la sua esecuzione, restano in vigore le norme di cui alla circolare di questo Ministero n. 1A405195 del 20 aprile 1978. Le relative operazioni doganali avranno luogo tramite le dogane di Gorizia, Udine e Monfalcone.

Le presenti disposizioni sono da considerarsi valide fino a quando non formeranno oggetto di modifica, in base ad apposita circolare di questo Ministero.

Il Ministro: RUGGIERO

89A2365

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111, recante: «Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale».

Il decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111, recante: «Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1989.

89A2369

Mancata conversione del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante: «Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto».

Il decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante: «Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1989.

89A2370

Mancata conversione del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113, recante: «Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi».

Il decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113, recante: «Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1989.

89A2371

Mancata conversione del decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114, recante: «Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470».

Il decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114, recante: «Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché in materia di agevolazioni tributarie previste dall'art. 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1989.

89A2372

MINISTERO DELL'INTERNO

83° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89 e n. 94/89 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto:

N. **5905** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2512-C-79 in data 17 aprile 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «NUOVA MOLGORA» MOD. 92 F
Calibro: MM. 8 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 134
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MASCIA ADRIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «NUOVA MOLGORA S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

Nota. — L'arma di cui sopra è una riproduzione fedele della pistola semiautomatica «PIETRO BERETTA» mod. 92 F.

N. **5906** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2622-C-79 in data 17 aprile 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GUN TOYS» MOD. PYTON 22/GR
Calibro: 22 GRENAILLE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 100
Lunghezza dell'arma: MM. 235
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RONCHI LOREDANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «GUN TOYS S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **5907** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2622-C-79 in data 17 aprile 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GUN TOYS» MOD. CHAMPION/GR
Calibro: 380 GRENAILLE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 75
Lunghezza dell'arma: MM. 185
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RONCHI LOREDANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «GUN TOYS S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 5908 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 17 aprile 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5909 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 17 aprile 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5910 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 17 aprile 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5911 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 17 aprile 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/5,6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **5912** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 17 aprile 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/5,6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **5913** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 17 aprile 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/5,6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **5914** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 17 aprile 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **5915** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 17 aprile 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **5916** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 17 aprile 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **5917** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 17 aprile 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **5918** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 17 aprile 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **5919** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 17 aprile 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5920 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 17 aprile 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5921 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 17 aprile 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5922 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 17 aprile 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

NOTE

Al n. 3905 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «F.lli Pietta» Mod. Fap/84 cal. 22 L.R. (canna mm 470).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 7 aprile 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000439/88 del 18 gennaio 1989, a norma dell'art. 2, comma I, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3395 del Catalogo è iscritta la carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «F.lli Pietta» Mod. Bantam cal. 22 L.R. (canna mm 470).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 7 aprile 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000439/88 del 18 gennaio 1989, a norma dell'art. 2, comma I, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3508 del Catalogo è iscritto il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «Pedersoli Davide» mod. Remington Rolling Block-Carbine cal. 45-70 (canna ottagonale e tondo conica mm 497).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 7 aprile 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000439/88 del 18 gennaio 1989, a norma dell'art. 2, comma I, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto al fucile in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto lo stesso verrà inserito nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n 3509 del Catalogo è iscritto il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «Pedersoli Davide» mod. Remington Rolling Block-Carbine cal. 45-70 (canna ottagonale sino alla volata mm 497).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 7 aprile 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000439/88 del 18 gennaio 1989, a norma dell'art. 2, comma I, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto al fucile in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto lo stesso verrà inserito nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3510 del Catalogo è iscritto il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «Pedersoli Davide» mod. Remington Rolling Block-Carbine cal. 45-70 (canna ottagonale e tondo conica mm 622).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 7 aprile 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000439/88 del 18 gennaio 1989, a norma dell'art. 2, comma I, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto al fucile in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto lo stesso verrà inserito nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3511 del Catalogo è iscritto il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «Pedersoli Davide» mod. Remington Rolling Block-Carbine cal. 45-70 (canna ottagonale sino alla volata mm 622).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 7 aprile 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000439/88 del 18 gennaio 1989, a norma dell'art. 2, comma I, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto al fucile in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto lo stesso verrà inserito nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3512 del Catalogo è iscritto il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «Pedersoli Davide» mod Remington Rolling Block-Carbine cal. 45-70 (canna ottagonale e tondo conica mm 660).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 7 aprile 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000439/88 del 18 gennaio 1989, a norma dell'art. 2, comma I, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto al fucile in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto lo stesso verrà inserito nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3513 del Catalogo è iscritto il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «Pedersoli Davide» mod. Remington Rolling Block-Carbine cal. 45-70 (canna ottagonale sino alla volata mm 660).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 7 aprile 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000439/88 del 18 gennaio 1989, a norma dell'art. 2, comma I, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto al fucile in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto lo stesso verrà inserito nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3514 del Catalogo è iscritto il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «Pedersoli Davide» mod Remington Rolling Block Carbine cal 45-70 (canna ottagonale conica mm 760).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 7 aprile 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000439/88 del 18 gennaio 1989, a norma dell'art. 2, comma I, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto al fucile in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto lo stesso verrà inserito nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3515 del Catalogo è iscritto il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «Pedersoli Davide» mod. Remington Rolling Block-Carbine cal. 45-70 (canna ottagonale e tondo conica mm 762).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 7 aprile 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000439/88 del 18 gennaio 1989, a norma dell'art. 2, comma I, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto al fucile in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto lo stesso verrà inserito nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3516 del Catalogo è iscritto il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «Pedersoli Davide» mod. Remington Rolling Block-Carbine cal. 45-70 (canna ottagonale sino alla volata mm 762).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 7 aprile 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000439/88 del 18 gennaio 1989, a norma dell'art. 2, comma I, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto al fucile in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto lo stesso verrà inserito nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3517 del Catalogo è iscritto il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «Pedersoli Davide» mod. Remington Rolling Block-Carbine cal. 357 Magnum (canna ottagonale e tondo conica mm 497).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 7 aprile 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000439/88 del 18 gennaio 1989, a norma dell'art. 2, comma I, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto al fucile in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto lo stesso verrà inserito nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3518 del Catalogo è iscritto il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «Pedersoli Davide» mod. Remington Rolling Block-Carbine cal. 357 Magnum (canna ottagonale sino alla volata mm 497).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 7 aprile 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000439/88 del 18 gennaio 1989, a norma dell'art. 2, comma I, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto al fucile in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto lo stesso verrà inserito nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3519 del Catalogo è iscritto il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «Pedersoli Davide» mod. Remington Rolling Block-Carbine cal. 357 Magnum (canna ottagonale e tondo conica mm 622).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 7 aprile 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000439/88 del 18 gennaio 1989, a norma dell'art. 2, comma I, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto al fucile in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto lo stesso verrà inserito nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3520 del Catalogo è iscritto il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «Pedersoli Davide» mod. Remington Rolling Block-Carbine cal. 357 Magnum (canna ottagonale sino alla volata mm 622).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 7 aprile 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000439/88 del 18 gennaio 1989, a norma dell'art. 2, comma I, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto al fucile in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto lo stesso verrà inserito nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3521 del Catalogo è iscritto il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «Pedersoli Davide» mod. Remington Rolling Block-Carbine cal. 357 Magnum (canna ottagonale e tondo conica mm 660).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 7 aprile 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000439/88 del 18 gennaio 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto al fucile in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto lo stesso verrà inserito nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3522 del Catalogo è iscritto il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «Pedersoli Davide» mod. Remington Rolling Block-Carbine cal. 357 Magnum (canna ottagonale sino alla volata mm 660).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 7 aprile 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000439/88 del 18 gennaio 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto al fucile in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto lo stesso verrà inserito nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3523 del Catalogo è iscritto il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «Pedersoli Davide» mod. Remington Rolling Block-Carbine cal. 357 Magnum (canna ottagonale conica mm 760).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 7 aprile 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000439/88 del 18 gennaio 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto al fucile in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto lo stesso verrà inserito nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3524 del Catalogo è iscritto il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «Pedersoli Davide» mod. Remington Rolling Block-Carbine cal. 357 Magnum (canna ottagonale e tondo conica mm 762).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 7 aprile 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000439/88 del 18 gennaio 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto al fucile in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto lo stesso verrà inserito nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3525 del Catalogo è iscritto il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «Pedersoli Davide» mod. Remington Rolling Block-Carbine cal. 357 Magnum (canna ottagonale sino alla volata mm 762).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 7 aprile 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000439/88 del 18 gennaio 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto al fucile in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto lo stesso verrà inserito nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

RETTIFICHE

Al n. 5513 del Catalogo, dove è scritto: «numero delle canne: UNA», leggasi: «Numero delle canne: UNA (forma esterna cilindrica)».

Al n. 5812 del Catalogo, dove è scritto: «Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7», leggasi: «Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6».

89A2302

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita di distinzioni onorifiche

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, l'ex tenente colonnello C.C. Belmonte Giuseppe, nato a Napoli il 18 marzo 1929 - D. M. Roma - è incorso, a decorrere dal 10 marzo 1987, nella perdita *de jure* delle distinzioni onorifiche di cui era insignito.

89A2319

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 25.000.000, disposto da Carolina Croveri con testamento n. 25619/9138 di repertorio, a rogito dott. Gianfranco Re, notaio in Moncalieri (Torino).

89A2297

Autorizzazione all'Associazione per la promozione delle ricerche neurologiche, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione per la promozione delle ricerche neurologiche, in Milano, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta da Giustina Manvilli con testamento olografo n. 44130/5631 di repertorio, a rogito dott. Sergio Barenghi, notaio in Milano.

89A2303

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente nella somma di L. 26.000.000, disposta da Domenico Bavera con testamento olografo, n. 24657/67 di repertorio, a rogito dott.ssa Fausta Piazza, notaio in Bollate (Milano).

89A2300

REGIONE SARDEGNA

Adeguamento delle etichette dell'acqua minerale «S. Lucia» ed autorizzazione alla vendita della stessa in bottiglie in vetro del contenuto di cl 45 e cl 90 ed in contenitori Tetra Brix Aseptic del contenuto di litri 1.

Con decreto dell'assessore regionale all'igiene e sanità 29 marzo 1989, n. 1144/13623, la ditta Fratelli Negreti S.n.c., in Bonorva, via Roma n. 81, è stata autorizzata all'adeguamento delle etichette, ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 1983, per l'acqua minerale naturale - acidula e addizionata di anitride carbonica della fonte «S. Lucia» di Bonorva ed alla vendita in bottiglie in vetro del contenuto di cl 45 e cl 90 ed in contenitori Tetra Brix Aseptic del contenuto di litri 1.

89A2322

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio in data 8 maggio 1989, n. 2345/I; il cognome della sig.ra Stressi Maria Grazia, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio in data 20 marzo 1935, n. 21207/34, è stato ripristinato nella forma originaria di «Stres».

Il sindaco del comune di Tavagnacco (Udine) è stato incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del suddetto decreto all'interessata.

89A2304

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale — L. 265.000
- semestrale — L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale — L. 40.000
- semestrale — L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale — L. 150.000
- semestrale — L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale — L. 40.000
- semestrale — L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale — L. 150.000
- semestrale — L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale — L. 500.000
- semestrale — L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***

(c. m. 411100891240) L. 1.000